

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
**PER IL TRIENNIO 2017- 2019**

---

## SOMMARIO

A) PREMESSA - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	4
B) PREMESSA (SEGUE) LA REALTA' S.C.R. PIEMONTE S.P.A.....	11
C) PREMESSA (SEGUE) - ITER DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	17
D) PREMESSA (SEGUE) STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT).....	22
PARTE GENERALE .....	23
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE "ANTICORRUZIONE" (Legge n. 190/2012).....	23
1.1 I REATI RILEVANTI EX D.LGS. N. 231/2001 ED AI FINI DELLA LEGGE N. 190/2012 .....	26
Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.....	26
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione - richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.....	33
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - richiamato dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 .....	45
Reato di Corruzione tra privati - richiamato dall'art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001 .....	46
Reati informatici - richiamati dall'art. 24 <i>bis</i> del D.Lgs. 231/2001 .....	49
1.2 I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE N. 190/2012 .....	54
1.3 I DESTINATARI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....	82
1.4 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	83
2. SISTEMA DISCIPLINARE.....	88
2.1.1 Sanzioni per il personale dipendente della società.....	90
2.1.2 Sanzioni nei confronti del personale dirigente .....	96
2.1.3 Sanzioni nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione .....	97
2.1.4 Sanzioni nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale.....	97
2.1.5 Sanzioni nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione .....	98
2.1.6 Sanzioni nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza.....	98
2.1.7 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, consulenti e soggetti terzi.....	98
3 MISURE OBBLIGATORIE EX LEGE N. 190/2012.....	99
3.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO .....	99
3.2 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI.....	100
3.3 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	102

3.4	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	103
3.5	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING POLICY) ....	104
3.6	TRASPARENZA.....	105
3.7	FORMAZIONE.....	106
3.8	ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE .....	107
3.9	CONFLITTO DI INTERESSI.....	108
3.10	RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA).....	109
4.	TRASPARENZA.....	110
4.1	SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE".....	113
4.2	REQUISITI DEI DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	114
4.3	TRASPARENZA E PRIVACY.....	115
4.4	RUOLI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	116
4.5	OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	118
4.6	DIRITTO ALL'ACCESSO.....	119
4.6.1.	ACCESSO CIVICO SEMPLICE.....	119
4.6.2	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO .....	120

ALLEGATO: MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

## **A)     PREMESSA - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il 17 settembre 2013 la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (di seguito anche "Legge n. 190/2012").

Come noto la Legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (*Groupe d'États contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "*fenomeno consueto e diffuso*", dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e dall'IRG (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge n. 190/2012 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione con l'individuazione di un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge spiccano quello dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA") nonché l'elaborazione - da parte degli enti pubblici - di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il PNA, approvato da CIVIT nel settembre 2013, ha fornito alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano triennale da adottarsi entro il 31 gennaio 2014.

Il paragrafo 1.3. del PNA "Destinatari" stabiliva espressamente - seppur in contraddizione con la Legge n. 190/2012 che imponeva l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - che i propri contenuti "*sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari*".

Il PNA, quindi, specificava (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*. Tuttavia, *“per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”*.

In considerazione del quadro normativo sopra richiamato e delle indicazioni contenute nel PNA - come primo adeguamento alla citata disciplina (ed in attesa di una più chiara perimetrazione degli obblighi “anticorruzione” gravanti sulle società di capitali in controllo pubblico) - S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito anche “la Società”) ha ritenuto attivarsi sollecitamente apportando, già nel gennaio 2014, alcune importanti integrazioni al proprio Modello organizzativo (adottato nel 2012 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) procedendo alla definizione ed adozione di *“Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”*, quale primo strumento di contrasto in ottica “anticorruzione”.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190/2012, la Società ha attivato uno studio finalizzato ad adeguare il Modello organizzativo alle novità introdotte con il suddetto provvedimento legislativo che, accanto alla modifica di alcuni reati societari e dei reati contro la pubblica amministrazione, ha esteso l’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove fattispecie criminose.

L'inserimento di nuovi reati nel sistema 231/01 ha determinato la necessità di procedere alla revisione ed approfondimento delle attività di *risk assessment* in relazione alle aree di rischio potenzialmente interessate dalle novità legislative.

Il complesso processo di valutazione che ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali, dell'Organismo di Vigilanza e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili ha condotto all'adozione di nuove procedure ed all'implementazione del Codice Etico attraverso una più incisiva esplicitazione delle norme comportamentali volte a reprimere qualunque forma di corruzione.

L'adozione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» ha segnato l'ultima fondamentale tappa del percorso di perimetrazione degli obblighi anticorruzione posti a carico delle società di capitali in controllo pubblico. Infatti, osserva ANAC nella citata determinazione, «*La Legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60)*». In tale prospettiva, prosegue ANAC, «*per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2). Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente*».

Quanto ai presidi di cui debbono dotarsi le società in controllo pubblico ai fini anticorruzione, si legge nella menzionata determinazione ANAC, «*le misure introdotte dalla Legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001*». In tale ottica - conclude ANAC - ed «*in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le*

*società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti".*

La determinazione n. 8/2015 ha confermato dunque, a carico delle società in controllo pubblico, l'obbligo di dotarsi di articolati presidi che vedono nel Piano e nella figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione due momenti qualificanti la strategia complessiva di contrasto dell'illegalità. Strategia completata con gli strumenti offerti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Alla luce delle summenzionate Linee guida, il Consiglio di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A., in data 23 luglio 2015, ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui è stato affidato, contestualmente, anche l'incarico di Responsabile per la trasparenza oltrechè di membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza.

In stretto coordinamento con detto organismo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto il Piano di prevenzione della corruzione (di seguito anche "PPC"), quale sezione speciale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello" o "MOG"), adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2016.

Con l'adozione del PPC, predisposto in linea con i principi e le indicazioni contenuti nel PNA ed in conformità, nei contenuti, a quanto richiesto da ANAC nella già citata determinazione n. 8/2015 oltrechè nella determinazione n. 12/2015 recante l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inteso perseguire una duplice finalità:

- fornire, anzitutto, specifica attuazione agli adempimenti imposti dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA secondo le indicazioni fornite da ANAC;

- concorrere, inoltre, secondo un diverso approccio, a mitigare il rischio di commissione di reati presupposto in ottica D.Lgs. n. 231/2001, profilo specificamente tutelato (in prospettiva non perfettamente sovrapponibile) dagli ulteriori presidi contenuti nella parte di competenza del Modello organizzativo<sup>1</sup>.

Con un'applicazione integrata "sistema 231/01 - anticorruzione", in coerenza con la logica di razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di gestione e controllo indicata da ANAC, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inteso perseguire l'obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo nel contempo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività societarie.

A tal proposito nel PPC una specifica sezione del documento, redatta dal Responsabile per la trasparenza (soggetto coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione), è stata dedicata alla tematica della trasparenza costituendo il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (ciò in linea con la raccomandazione formulata in tal senso da ANAC nella determinazione n.12/2015 volta a promuovere una integrazione tra i due documenti<sup>2</sup>).

In data 3 agosto 2016, con delibera n. 831, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito anche

---

<sup>1</sup> Nel senso della necessaria distinzione di approcci tra discipline e presidi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 231/2001 (sia pure in una prospettiva di convergenza di finalità di tutela stante la stretta connessione tra le normative) si richiama la determinazione ANAC n. 8/2015: "*come è noto l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi*". Differenze significative di disciplina che inducono, condivisibilmente, l'ANAC a concludere (in una "logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti") consentendo alle società interessate di integrare "*il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012*". Peraltro - precisa ANAC - qualora le misure adottate ai sensi della Legge n. 190/2012 risultino ospitate nel Modello organizzativo dovranno, allora, essere collocate "*in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti*". Pertanto qualora il Piano di prevenzione della corruzione venga ospitato nel Modello organizzativo (è il caso di SCR) conterrà i presidi e le procedure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi (latu senso intesi) declinati in ottica 190/12 (in parte diversa e comunque non sovrapponibile rispetto alla disciplina recata nel D.Lgs. n. 231/2001) convergenti rispetto ai presidi 231/01 ma non necessariamente coincidenti con questi ultimi (declinati in altra parte del documento, ovvero nel Modello organizzativo vero e proprio). Del resto, diverse sono le finalità preventive che animano le due normative: il D.Lgs. n. 231/2001 è finalizzato - infatti - a mitigare il rischio di commissione di una serie di reati presupposto; la Legge n. 190/2012 intende evitare fenomeni di "*maladministration*" in senso lato cioè "*intesa come assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo a atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*" (così ANAC nella determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).

<sup>2</sup> "*... si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)*" (così ANAC nella citata determinazione n. 12/2015).



“PNA 2016”): è il primo predisposto ed adottato da ANAC, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione di corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2016 è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del medesimo nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il riferimento è in particolare al Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

Come meglio specificato nel seguito, il D.Lgs. n. 97/2016 è intervenuto:

- sulla Legge n. 190/2012, dettando specifici indirizzi in materia di prevenzione della corruzione tra cui l’implementazione delle misure di prevenzione già eventualmente adottate dagli enti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- sul D.Lgs. n. 33/2013, semplificando e specificando l’ambito soggettivo di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, dando indicazione di disciplinare le misure in materia di trasparenza in un’apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e introducendo l’accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle PA non oggetto di pubblicazione obbligatoria, per consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini in ordine alle modalità di impiego del denaro pubblico.

Come espressamente sancito dalla Legge n. 190/2012 (art. 1, comma 2-bis, nella versione novellata dal D.Lgs. n. 97/2016), il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente documento elaborato in aggiornamento al Piano di prevenzione della corruzione predisposto per il 2016, costituisce il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2017.

Le attività di aggiornamento sono state elaborate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, in conformità alle indicazioni contenute:

- nella Legge n. 190/2012 e nel D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- nella delibera n. 831 del 3 agosto 2016 contenente l'aggiornamento 2016 al PNA;
- nella delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto le prime linee guida per l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

ed in linea con il Piano di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "PTPCT"), per il triennio 2017-2019, è oggetto di pubblicazione sul sito web societario in apposita sezione "Società Trasparente - Disposizioni Generali - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" unitamente all'inserimento di apposito link alla sotto - sezione "Atri contenuti - Corruzione".

## **B)      PREMESSA (SEGUE) - LA REALTA' S.C.R. PIEMONTE S.P.A.**

Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme di diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è stata istituita la Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (S.C.R. Piemonte S.p.a.) società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi.

L'oggetto sociale di S.C.R. Piemonte S.p.A. prevede lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione unica appaltante (SUA), in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori.

La Società svolge le attività necessarie per l'esercizio delle predette funzioni ed in particolare:

- l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
- la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all' art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'art. 65 e dell' art. 158, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 26 febbraio

2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all' articolo 3 del D.lgs. 50/2016;

- lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.

La Società svolge la sua attività in favore della Regione Piemonte e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

- a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;
- b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

Fermi gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, la Regione Piemonte e i soggetti di cui alla lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere da S.C.R. Piemonte S.p.A. I soggetti di cui alla lettera b) hanno facoltà di ricorrere alla Società.

Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

Nella realizzazione della sua attività la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico -

finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

I primi interventi affidati dalla Regione ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sono stati definiti con D.G.R. n. 90 - 10532 del 29 dicembre 2008 che ha fissato un primo programma di interventi da assegnare alla Società ai sensi della L.R. n. 19/2007 nelle materie di cui all'art. 1 della medesima legge.

Con lo stesso provvedimento sono stati, altresì, assegnati alla Società interventi puntuali di edilizia sanitaria, già oggetto di accordi di programma (nuovo ospedale ed annesso poliambulatorio di Venaria, poliambulatorio di Ivrea, via Malta, ex Antonetto).

In relazione alla pianificazione regionale degli acquisti di beni e servizi in favore delle ASR, la stessa D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008 aveva già individuato, per le forniture in ambito sanitario da assegnare a S.C.R. Piemonte, le categorie merceologiche di beni più facilmente standardizzabili (soluzioni fisiologiche, deflussori, medicazioni, materiale sanitario e presidi per assistenza di base, ecc.).

Le DD.GG. n. 6-11703 del 6 luglio 2009 e n. 12 del 28 gennaio 2011 hanno in seguito definito puntualmente le tipologie di beni e servizi da affidare alla Società per l'espletamento delle procedure di gara a livello regionale.

In ultimo con la D.G.R. n. 43-3398 del 30 maggio 2016, è stata approvata la programmazione delle iniziative di acquisto di S.C.R. Piemonte S.p.A. per il biennio 2016-2017, comprensiva anche delle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89.

Per tali categorie merceologiche il DPCM 24 dicembre 2015 ha stabilito le soglie di superamento oltre le quali le Amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti regionali e locali, nonché gli Enti del Servizio sanitario nazionale devono ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri Soggetto Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

S.C.R. Piemonte S.p.A., infatti, è inclusa, su designazione della Regione Piemonte, nell'elenco dei Soggetti aggregatori, istituito, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ai sensi del summenzionato art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014.

Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A., in data 20 luglio 2009 è stata sottoscritta una Convenzione quadro con la quale sono stati fissati i principi e le modalità attuative per la definizione della programmazione delle attività di interesse regionale affidate alla Società, ai sensi dell'art. 6 della Legge istitutiva: in particolare è stata prevista la stipulazione di apposite convenzioni con le direzioni regionali competenti al fine di regolamentare in dettaglio gli aspetti attuativi inerenti la programmazione settoriale degli interventi.

In data 3 marzo 2010 è stata sottoscritta con la Direzione Infrastrutture e Trasporti la Convenzione con cui sono stati disciplinati i rapporti tecnici, amministrativi ed economici per dare attuazione agli interventi di infrastrutturazione stradale inseriti nel Programma degli interventi da assegnare alla Società di Committenza della Regione Piemonte, predisposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 90-10532 del 29 dicembre 2008.

Tra gli aspetti attuativi della programmazione è da ricomprendersi anche la definizione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività espletate.

In merito l'art. 4 della L.R. n. 19/2007 ha previsto a favore della Società un meccanismo di remunerazione sugli acquisti, da imporre a carico dell'aggiudicatario, non superiore all'1,5% del fatturato realizzato e con le Linee guida approvate con D.G.R. 7-7024 del 20 gennaio 2014, sono stati definiti criteri e modalità per l'applicazione e la definizione dell'entità della commissione di che trattasi.

Per compensare gli oneri finanziari sostenuti da S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'esercizio della sua attività relativa agli interventi infrastrutturali di viabilità, la Giunta regionale trasferisce alla Società le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Società medesima per tali interventi e preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte.

Con la recente D.G.R. n. 19 - 4456 del 22 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di Convenzione quadro da stipularsi tra Regione Piemonte - Direzione regionale Sanità e S.C.R. Piemonte S.p.A. per la regolazione dei rapporti tecnici, amministrativi ed economici intercorrenti nel periodo 2016-2017 in relazione alle iniziative di acquisto di beni e servizi in favore delle ASR di cui alla D.G.R. 43-3398 del 30 maggio 2016 e per gli interventi di edilizia sanitaria, di cui alla D.G.R. 90-10532 del 29 dicembre 2008, già assegnati alla Società dalla programmazione regionale.

Va infine richiamato il ruolo di “*società in house providing*” attribuito alla Società nei deliberati della Giunta regionale; tra questi oltre alla summenzionata D.G.R. n. 19 - 4456 del 22 dicembre 2016 in cui si legge, tra l’altro, che “*SCR è un Organismo interamente partecipato dalla Regione Piemonte, operante in regime di in house providing, che presta servizio strumentale alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici. SCR rientra tra gli Organismi di cui sopra in ragione della sua proprietà totalmente pubblica, della sua sottoposizione a controllo analogo e dell’affidamento pubblico delle attività svolte*”, si richiama la D.G.R. n. 1 - 2299 del 21 ottobre 2015 in cui si legge che, nell’ambito della modifica del sistema di governance (come previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24), l’adeguamento dello Statuto della Società si rende necessario “*anche al fine, in linea con la volontà della Giunta Regionale, di rafforzare il controllo analogo nei confronti di una società in regime di in house providing, nel rispetto dei principi della normativa nazionale ed europea vigente*”.

Con D.G.R. n. 1-3120 in data 11 aprile 2016 La Regione Piemonte ha disciplinato le modalità di esercizio del controllo analogo sugli Organismi regionali operanti in regime di “*in house providing*” strumentale, tra i quali S.C.R. Piemonte S.p.A., adottando specifiche le Linee guida integrative di precedenti modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione degli Organismi “*in house*”.

Peraltro con la recente ordinanza del 5 dicembre 2016 n. 24737, la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, si è espressa in merito al ruolo di “*società in house providing*” attribuito alla Società nei deliberati della Giunta regionale, osservando che “*..... Non è certamente possibile collocare la SCR Piemonte fra le società in house (.....): è sufficiente osservare che non si tratta di società che è stata costituita per l’esercizio di servizi pubblici, dato che l’attività che per la legge regionale e per statuto detta società esercita non ha quell’oggetto.....*”

Con riferimento alla modifica del sistema di governance di cui alla richiamata D.G.R. n. 1 - 2299 del 21 ottobre 2015, si tratta del più recente cambio di assetto subito dalla Società a far data dalla sua costituzione.

A tal proposito con Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva mutato il suo assetto societario passando dal cd. “*sistema tradizionale*” al “*sistema dualistico*” (quale scelta finalizzata a garantire maggior presidio diretto e forte impegno della Regione Piemonte nelle scelte strategiche e nella definizione degli obiettivi della centrale di committenza). Con la citata Legge regionale n. 24/2014 si è

nuovamente intervenuti sulla *governance* societaria prevedendo il ripristino del modello cd. 'tradizionale' in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente da un Consiglio di Amministrazione e da un Collegio sindacale (in questo caso al fine di ottimizzare le procedure inerenti il funzionamento di S.C.R. Piemonte S.p.A. garantendo, fra l'altro, maggiore terzietà nel rapporto con la Società senza promiscuità di ruoli).

Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati, come da previsione statutaria, direttamente dalla Regione Piemonte, socio unico di S.C.R. Piemonte S.p.A, nel corso dell'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2015.

S.C.R. Piemonte S.p.A. partecipa in due Società di capitali: C.A.P. S.p.A. (Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A.) attualmente in liquidazione e Villa Melano S.p.A.

In data 24 luglio 2008 è stata costituita la società mista, in quote paritetiche, Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. (C.A.P. S.p.A.) tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed ANAS S.p.A., per il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente all'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per la realizzazione della Tratta Biella-A26 Casello di Romagnano-Ghemme della Pedemontana Piemontese di sezione autostradale, della Tratta autostradale Biella-A4 Torino-Milano casello di Santhià della Pedemontana Piemontese, dell'infrastruttura autostradale collegamento multimodale di corso Marche a Torino, della tangenziale autostradale est di Torino, del Raccordo autostradale Strevi-Predosa, nonché di altre infrastrutture strategiche relative al sistema viario regionale.

Villa Melano S.p.A. è una società per azioni a capitale misto pubblico - privato, controllata dalla Regione Piemonte attraverso le quote detenute da Finpiemonte partecipazioni S.p.A. (35,59%) e S.C.R. Piemonte S.p.A. (28,90%), creata per il recupero del complesso immobiliare di Villa Melano, sito nel Comune di Rivoli e per la sua trasformazione e riqualificazione.



## C) PREMESSA (SEGUE) - ITER DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

### Analisi del contesto esterno ed interno

Nell'ambito delle attività di aggiornamento volte all'elaborazione del presente Piano, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha intrapreso una serie di azioni volte a definirne i contenuti.

Confermata l'analisi del contesto esterno già oggetto di disamina in sede di elaborazione del PPC per il 2016, anche il contesto interno non è stato interessato, nel corso dell'anno, da modifiche rilevanti.

La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 colloca infatti la prima fase del processo di gestione del rischio nell'analisi del contesto, intesa a favorire la comprensione delle dinamiche attraverso le quali all'interno dell'ente si possa verificare un rischio di corruzione<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'analisi del contesto nel quale opera S.C.R. Piemonte S.p.A. costituisce importante dato di partenza dal quale prendere le mosse per impostare il processo di gestione del rischio 'corruttivo' oltretutto il suo aggiornamento.

La conoscenza del contesto (esterno ed interno) consente, infatti, di comprendere il 'quomodo' del 'rischio corruttivo' (*latu sensu* inteso), cioè le modalità attraverso le quali il citato rischio può trovare manifestazione in ragione delle specificità (territoriali, sociali, economiche, culturali ovvero organizzative interne) dell'ambiente in cui la Società svolge la sua attività caratteristica.

L'analisi del contesto è, del resto, vivamente raccomandata da ANAC (cfr. determinazione n. 12/2015) al fine di garantire "la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente".

In quest'ottica assumono rilievo sia il contesto cd. 'esterno', sia il contesto cd. 'interno'.

Per contesto 'esterno' deve intendersi l'insieme di fattori esterni alla Società (specificità economiche, culturali, criminologiche, sociali) presenti nel territorio regionale (che costituisce il bacino 'territoriale - giuridico' in cui opera la Società). Infatti, "*comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali*" (così ANAC nella citata determinazione n. 12/2015).

Ciò premesso, per inquadrare il contesto esterno di riferimento in cui si trova ad operare la Società si è fatto riferimento (su suggerimento di ANAC) ai dati riportati nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei deputati.

Da tali studi emerge un allarmante radicamento - entro i confini regionali - "di proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato è ascrivibile all'andrangheta" con significative "infiltrazioni negli appalti pubblici" [così la "*Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*" (art. 113 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; art. 109 del codice di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; art. 3, co. 1, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e art. 17, co. 5, della Legge 26 marzo 2001, n. 128). pag. 380 e seguenti].

Ciò premesso, la strategia societaria complessiva di gestione del rischio collegato alla presenza 'radicata' nel territorio piemontese di organizzazioni criminali operanti con il metodo mafioso passa attraverso due distinti approcci (sia pure convergenti nei fini): elevata attenzione al rischio realizzazione di delitti di criminalità organizzata (di cui all'art. 24 *ter* del Decreto legislativo n. 231/2001) in ottica preventiva 231/01 (aspetto presidiato dal Modello organizzativo 231/01); ponderazione (particolarmente) elevata del rischio

## **Mappatura dei processi e valutazione del rischio**

Verificata l'attualità dell'analisi del contesto già effettuata per l'anno 2016, si è proceduto ad un aggiornamento della verifica del rischio "corruzione" (assunta nell'accezione lata proposta da ANAC comprensiva anche di condotte non necessariamente costituenti illecito penale ma, ciononostante, significative di fatti di *maladministration*), che è risultato sostanzialmente invariato.

Il Piano di prevenzione della corruzione si basa, infatti, sull'individuazione della mappa delle attività a rischio, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla Legge n. 190/2012.

In sede di elaborazione del Piano per l'anno 2016, muovendo da quanto già realizzato nel contesto della redazione del Modello organizzativo in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, si è proceduto ad un approfondimento nella mappatura dei processi attuati dalla Società in termini di maggiore analiticità dei processi/attività, in modo da renderli più adeguati ad una evidenziazione dei rischi coerenti con le tipologie di reato previste dalla Legge n. 190/2012.

Si è quindi proceduto alla rilevazione dei meccanismi di controllo, di processo e organizzativi qualificati per presidiare i rischi individuati e alla identificazione delle eventuali carenze e dei relativi interventi correttivi che si sono resi necessari per il superamento delle stesse carenze individuate.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati in specifico documento denominato "Mappe delle attività a rischio 231\_190" (allegato 1 al PPC) e nel "Piano annuale di implementazione delle misure obbligatorie e specifiche" (allegato 2 al PPC).

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nel presente Piano, le aree che astrattamente e potenzialmente possono essere esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che hanno attinenza con le attività svolte dalla Società, sono elencate nel richiamato documento "Mappe delle attività a rischio 231\_190" in cui, in particolare, sono declinate le attività rischiose afferenti alle aree obbligatorie di cui

---

corruttivo (*latu sensu* inteso) ai fini della Legge n. 190/2012 (atteso che, notoriamente, la criminalità di tipo mafioso/ndranghetista ricorre spesso a meccanismi corruttivi per promuovere le attività economiche formalmente 'lecite' dalla medesima svolta).

All'analisi del contesto esterno realizzata per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei termini sopra indicati, occorre associare un'approfondita analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legali all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio anticorruzione.

Su tali basi si è sviluppato l'iter che ha condotto all'elaborazione del PPC per l'anno 2016 e della documentazione ad esso allegata (ovvero dal medesimo richiamata).

all'Allegato 2 del PNA "*Aree di rischio comuni e obbligatorie*" oltrechè le attività riconducibili alle "*Aree di rischio cd. specifiche*" identificate.

Per ciascuna area di rischio, declinata in processi e sottoprocessi, si è proceduto a determinare il "rischio inerente".

La misurazione e valutazione qualitativa complessiva del rischio inerente è stata effettuata considerando molteplici fattori tra cui, in particolare, le attività rientranti nell'oggetto sociale della Società, la numerosità e frequenza delle attività relative all'area di rischio, i reati ex D.Lgs. n. 231/01 e/o Legge n.190/2012 relativi all'area di rischio (tipologia, numerosità, "peso", etc.), gli eventuali procedimenti giudiziari in corso e/ o conclusi.

A seguire, per determinare il livello di "rischio residuo" (dato inserito nella mappatura) sono stati considerati, per ogni area di rischio, i seguenti elementi:

- presenza o assenza di controlli specifici volti direttamente a mitigare il rischio inerente;
- presenza o assenza di un sistema strutturato di livelli autorizzativi (chiara identificazione dei soggetti dotati di idonei poteri, chiara identificazione dei poteri, esistenza di limiti di poteri, esistenza di segregazione nella gestione dei poteri, ecc...);
- presenza o assenza di specifica regolamentazione aziendale in merito all'area di rischio ed effettiva attuazione (ad es. tramite la valutazione dell'esistenza di regole e procedure che descrivono lo svolgimento delle operazioni del processo);
- presenza o assenza di un modello di separazione dei compiti strutturato ed efficace (per evitare l'esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto).

Con riferimento alle misure di mitigazione del rischio individuate nel "Piano annuale di implementazione delle misure obbligatorie e specifiche", in esito al monitoraggio effettuato dal RPCT, con riferimento al primo semestre del 2016, dello stato di avanzamento delle attività di attuazione delle misure previste, è emerso che l'evolversi delle attività societarie e delle dinamiche aziendali oltrechè i mutamenti normativi intervenuti successivamente alla mappatura delle attività a rischio (che ha fotografato la situazione esistente alla data di redazione del PPC), hanno determinato l'esigenza di una revisione ed adeguamento delle misure previste.

L'ampliamento delle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 assegnate ai soggetti aggregatori ha determinato un notevole incremento delle attività

con conseguente difficoltà da parte delle strutture coinvolte nella predisposizione delle misure previste, a rispettare i tempi di attuazione indicati.

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici introdotta dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e gli indirizzi di cui alle Linee guida attuative, hanno determinato l'esigenza della rimodulazione di alcune procedure e di alcuni protocolli prevenzionali previsti nel "Piano di implementazione": ciò riguarda in particolare le misure da adottarsi con riferimento alle aree a rischio relative agli appalti pubblici (affidamenti sopra e sotto soglia) ed alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

La revoca delle procure speciali esistenti al momento dell'adozione del PPC, ha determinato il venir meno della correlata area di rischio individuata in sede di mappatura e per l'effetto le misure correttive precedentemente previste non sono più risultate necessarie.

L'adozione di procedure gestionali ed organizzative non esistenti al momento della mappatura delle attività, direttamente connesse con fasi specifiche del "Piano annuale di implementazione delle misure obbligatorie e specifiche" (per es. progettazione e realizzazione di opere pubbliche, appalti pubblici), pur non sviluppate in ottica 231/190, ha peraltro contribuito alla mitigazione del rischio identificato.

In tale prospettiva il RPCT ha provveduto ad aggiornare detto documento di programmazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 settembre 2016.

### **Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2017-2019**

Espletate le attività sopra descritte, il RPCT è pervenuto all'elaborazione del presente documento che costituisce l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione adottato il 26 gennaio 2016.

Il presente Piano rappresenta una conferma della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo avviata da S.C.R. Piemonte S.p.A. sin dalla definizione ed adozione, a far data dal gennaio 2014, delle "*Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*", quale primo strumento di contrasto in ottica "anticorruzione".

Strategia che proseguirà nel corso del triennio con un'azione preventiva orientata al consolidamento dei presidi degli ambiti e delle situazioni più esposte a potenziali eventi corruttivi o a fenomeni di *maladministration*, con possibili profili di rischio anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Così come in sede di redazione del PPC per il 2016, nell'ambito delle attività descritte nei paragrafi precedenti, è stato promosso e valorizzato il coinvolgimento di tutte le prime linee aziendali e del personale dirigenziale della Società.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 quale sezione speciale dello stesso, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'approvazione e l'adozione del presente Piano sarà comunicata a tutti i soggetti destinatari dello stesso. Inoltre sarà indicato il percorso da seguire per prendere atto dei suoi contenuti ed attestarne l'avvenuta lettura.

Il Piano sarà consegnato altresì a tutto il personale neoassunto al momento della presa in servizio.

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è soggetto ad aggiornamento annuale.

In sede di aggiornamento devono essere tenuti in conto ed attentamente valutati dal RPCT gli elementi di seguito elencati:

- emersione di violazione/i significativa/e delle prescrizioni recate nel Piano (cfr. art. 1, co. 10, della Legge n. 190/2012);
- mutamenti della disciplina giuridica di riferimento (penale o amministrativa, primaria o secondaria) suscettibili di impattare (in misura apprezzabile) sugli adempimenti "anticorruzione";
- mutamenti di governance societaria, riorganizzazioni (che incidano sull'organigramma/funzionigramma), mutamenti di attività tali da trasformare, in misura significativa, funzioni e attori aziendali coinvolti nei processi disciplinati dal Piano;
- emersione di fattori di rischio non conosciuti/valutati nel corso dell'attività di *risk assessment* prodromica alla redazione del Piano.

## **D) PREMESSA (SEGUE) STRUTTURA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)**

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.C.R. Piemonte S.p.A. è concepito in termini modulari onde fornire la Società di uno strumento flessibile capace di adattarsi alle modifiche che fisiologicamente accompagnano l'evolversi dei presidi "anticorruzione".

Per tale ragione il presente Piano è composto da:

- ➔ una parte introduttiva (Premessa);
- ➔ una Parte Generale nell'ambito della quale vengono illustrate le fattispecie di reato rilevanti ai fini della strategia "anticorruzione" (ovvero gli illeciti penali *latu sensu* corruttivi che - sul piano astratto - potrebbero essere commessi da personale operante in Società alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura del rischio), le possibili modalità consumative, i destinatari del Piano e tutti i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, il sistema disciplinare, le misure obbligatorie ai sensi della Legge n. 190/2012 ed una sezione specifica dedicata alla trasparenza;
- ➔ una Parte Speciale, composta dalla mappatura delle attività a rischio in cui sono descritti i processi, i sub-processi e le attività a rischio, il livello di esposizione al rischio (il documento "Mappe delle attività a rischi 231\_190" elaborato in sede di predisposizione del PPC per l'anno 2016, forma parte integrante anche del presente Piano ed è depositato presso la struttura Affari legali e societari e reso disponibile, per la relativa consultazione, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque altro sia legittimato a prenderne visione), e dal Piano delle misure di mitigazione del rischio predisposte dalle strutture aziendali coinvolte per competenza con indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle medesime.

## PARTE GENERALE

### 1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DELLA LEGGE “ANTICORRUZIONE” (Legge n. 190/2012)

La Legge n. 190/2012 non contiene una definizione autonoma di “corruzione” né tantomeno (contrariamente al Decreto legislativo n. 231/2001) un’elencazione tassativa di fattispecie di reato di riferimento ai fini applicativi.

E’ peraltro pacifico tra gli interpreti (e le Autorità) che il concetto di “corruzione” rilevante ai fini della Legge n. 190/2012 e del Piano di prevenzione della corruzione vada inteso in termini più estesi e comprensivi rispetto alla descrizione penalistica fornita dagli articoli 318, 319, 319 *ter*, 320, 321 e 322 del codice penale. Si osserva, in particolare, che, mentre *“in relazione ai fatti di corruzione, il Decreto legislativo n. 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati”*, la Legge n. 190 del 2012 *“fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di <cattiva amministrazione>, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nella quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (così ANAC nella determinazione n. 8/2015)<sup>4</sup>.

Non è questa, peraltro, l’unica importante differenza intercorrente tra le due normative “preventive” (D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012): infatti, oltre all’evidenziata non coincidenza di illeciti presidiati vi è poi (circostanza ancor più rilevante), la differente

---

<sup>4</sup> Si veda anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 secondo la quale il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall’ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite. In questo senso, ancora di recente, si è espressa ANAC nella determinazione n. 12/2015: *“La tecnica dell’introduzione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione è stata prevista, per soggetti di natura privatistica, con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La l. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto, implica un’attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione delle misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano solo il compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

prospettiva di intervento delle due discipline: mentre, infatti, gli illeciti presupposto potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa in capo all'ente, affinché scattino i meccanismi sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, debbono essere commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo, ai fini "anticorruzione" possono rilevare anche reati posti in essere ai danni della pubblica amministrazione o dell'ente di appartenenza (o, come nel caso di specie, della Società in controllo pubblico): è il caso del dipendente pubblico ufficiale destinatario della promessa o della dazione corruttiva.

In sostanza, alcuni reati censiti ai fini 231/01 costituiscono al contempo illeciti rilevanti ai fini "anticorruzione" di cui alla Legge n. 190/2012 (si pensi, tra gli altri, al delitto di corruzione nella sue varie forme di manifestazione): per tali illeciti la rilevanza ai fini del Piano sussiste, pertanto, sia nell'ipotesi in cui risultino commessi nell'interesse/vantaggio di S.C.R. Piemonte S.p.A., sia nel caso in cui tale connotazione non ricorra (e, addirittura, la Società risulti danneggiata dal reato commesso dal dipendente infedele).

Altre ipotesi di reato (non comprese nel catalogo degli illeciti presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001) rilevano, invece, soltanto ai fini "anticorruzione" di cui alla Legge n. 190/2012. Anche per tali reati (es. abuso d'ufficio, turbativa d'asta, etc.) vale la precisazione in precedenza formulata: assumono pertanto rilievo ai fini del Piano sia se commessi nell'interesse o vantaggio di S.C.R. Piemonte S.p.A., sia nel caso in cui determinino un danno per la Società. Evidente, dunque, la diversa prospettiva di tutela che anima le due normative: la Legge n. 190/2012 si propone di prevenire qualsiasi forma di distorsione dell'*agere* pubblico e reagisce dunque sia in presenza di reati che determinino un vantaggio per la società in controllo pubblico, sia a fronte di illeciti che si traducano in un danno per la medesima (in ogni caso realizzandosi una perturbazione della corretta azione amministrativa); il D.Lgs. n. 231/2001 si limita a sanzionare l'ente con riferimento alle sole condotte di reato (tipizzate) che risultino qualificate da un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Occorre aggiungere, come sottolineato da ANAC nella determinazione n. 12/2015, che ai fini "anticorruzione" di cui alla Legge n. 190/2012 ed al presente Piano di prevenzione della corruzione rilevano anche fattispecie non costituenti reato sempreché tali da integrare fatti di *maladministration*. In sostanza, in occasione dell'elaborazione del Piano e, più in generale, nell'ottica preventiva di cui alla Legge n. 190/2012, *"occorre ... avere riguardo a atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento"*



*dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".*

Si tratta, all'evidenza, di differenze di disciplina assai significative che consigliano, o meglio presuppongono, di mantenere concettualmente distinti i presidi codificati in ottica 231/01 da quelli elaborati ai sensi della Legge n. 190/2012 (pur risultando ospitati nel corpo di un medesimo documento<sup>5</sup>). Diverso è, del resto, il soggetto tenuto a vigilare sull'osservanza ed efficienza del sistema preventivo (l'Organismo di Vigilanza ai fini 231/01 ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione in ottica 190/12).

La convergenza di finalità preventive tra i due sistemi finisce peraltro per ricondurre tendenzialmente ad unità, sul piano dei risultati, i due corpi normativi. Tenuto conto, poi, che i presidi di tutela attivati ai distinti fini, spesso coincidenti, giovano trasversalmente per entrambi i versanti.

Ciò premesso, sono di seguito riportate le fattispecie di reato rilevanti ai fini del presente Piano, corredate da una breve descrizione delle condotte tipiche integranti i singoli reati. Alcune di esse coincidono ovviamente (ci si riferisce ai delitti di corruzione, concussione, induzione indebita, etc.) con fattispecie di reato individuate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (per la relativa disciplina si rinvia alla sezione del Modello organizzativo dedicata ai reati di cui all'art. 24, 24 *bis*, 25 e 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001). Altre ipotesi di reato (ad esempio, il delitto di turbata libertà degli incanti ovvero quello di abuso d'ufficio) sono, invece, di esclusiva rilevanza ai fini "anticorruzione" presidiati dalla Legge n. 190/2012.

Per una più immediata intellegibilità del Piano è stata effettuata un'elencazione delle fattispecie di reato rilevanti distinguendo quelle di interesse ai soli fini "anticorruzione" di cui alla Legge n. 190/2012 da quelle censite anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001. Per queste ultime, già trattate in altra parte del Modello organizzativo, oltre a sintetizzarne brevemente gli elementi caratteristici sono stati evidenziati gli spunti di specifico interesse ai fini "anticorruzione". Sono state infine evidenziate alcune possibili condotte non concretanti reato e, ciononostante, censite ai fini del presente Piano poiché concretanti fatti di "cattiva amministrazione" (cd *maladministration*) secondo l'accezione proposta da ANAC.

---

<sup>5</sup> La scelta di mantenere concettualmente (ed operativamente) distinti i presidi (pur se codificati in sezioni distinte di un *unicum* documentale) risponde anche all'esigenza di 'chiara identificabilità' dei rispettivi, differenti ambiti espressa dall'ANAC nella determinazione n. 8/2015.

## 1.1 I REATI RILEVANTI EX D.LGS. N. 231/2001 ED AI FINI DELLA LEGGE N. 190/2012

Con riferimento al presente Piano vengono in considerazione una serie di fattispecie di reato, alcune delle quali rilevanti anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001<sup>6</sup>, altre di esclusiva sensibilità “anticorruzione”.

Iniziamo dall’analisi dei reati contestualmente rilevanti per i due sistemi di prevenzione.

### Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, richiamati dall’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001<sup>7</sup>

Viene, anzitutto, in considerazione la fattispecie di reato di cui all’art. 640, co. 2, n. 1), del codice penale che prevede il delitto di **truffa aggravata** poiché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico che così dispone: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”*.

Viene inoltre in considerazione la fattispecie di reato di cui all’art. 640 bis del codice penale (che prevede il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che così dispone:

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

<sup>6</sup> S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di società per azioni ha già adottato, a far data dal 2012, il proprio Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 concepito con riferimento alle fattispecie di illecito ivi tassativamente indicate ed assunte nell’ottica specifica di tale disciplina (non perfettamente coincidente con quella propria della Legge n. 190/2012).

<sup>7</sup> L’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”* così dispone: *“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*.

Si tratta di due ipotesi di reato molto simili quanto a condotta sanzionata. La seconda fattispecie (ovvero quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), di più recente introduzione nel nostro codice penale, sostanzialmente replica la *silhouette* precettiva della prima pur contenendo alcuni elementi specializzanti: sanziona, infatti, una condotta, al pari della prima, necessariamente decettiva o ingannatoria contrassegnata però dalla specificità dell'oggetto dell'artificio o raggirio che, per espressa previsione di legge, deve riguardare “*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*”.

Entrambe le norme presentano un nucleo comune di condotta: infatti sia per la truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., sia per quella finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p., è richiesto dal legislatore che l'autore del reato induca la pubblica amministrazione in errore (mediante condotte artificiose o di raggirio)<sup>8</sup>. In conseguenza del raggirio o artificio la pubblica amministrazione (Stato o altro ente pubblico) subisce una diminuzione patrimoniale che, per l'art. 640 *bis* c.p., consiste nella erogazione di un mutuo o di un finanziamento, mentre per l'art. 640 c.p. può consistere in un (più generico) atto di disposizione patrimoniale, anche sotto forma di rinuncia a riscuotere un credito (atto di disposizione patrimoniale, dunque, non necessariamente attivo/dispositivo).

Il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (analogamente a quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché dei reati elencati nel prosieguo) rileva sia se giunto a completa consumazione, sia nel caso in cui si sia arrestato alla fase del semplice tentativo. Tale principio, espressamente codificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001, vale anche, ed a maggior ragione, ai fini “anticorruzione” di cui alla Legge n. 190/2012 [si tratta, a ben vedere, di equiparazione implicita ma ‘obbligata’ stante la latitudine con la quale ANAC interpreta il catalogo dei reati (e, più in generale, delle condotte) rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012].

Venendo agli esempi concreti potrebbe farsi il caso della predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni consapevolmente non veritiere comunicate alla PA (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. In

---

<sup>8</sup> Secondo le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, l'art. 640 *bis* c.p. non costituisce, a ben vedere, fattispecie di reato autonoma rispetto a quella disciplinata dall'art. 640, comma secondo, n. 1) c.p., bensì una semplice aggravante della prima (così Cassazione Sezioni Unite Penali, 26 giugno 2002, n. 26351).

relazione a fattispecie analoga (autocertificazione contenente dati falsi circa i requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara) la Corte di cassazione ha affermato, infatti, che *“la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” (sulla quale si veda infra) - “e quella di tentata truffa”* (Cass pen. sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14359).

Nell'esempio ora formulato il reato di truffa tentata non risulta evidentemente commesso “nell'interesse o vantaggio” della Società (o della PA), dunque non rileva, in concreto, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (pur essendo astrattamente censito anche in tale prospettiva); assume, piuttosto, interesse ai fini “anticorruzione” poiché, come si è detto, nell'ottica della Legge n. 190/2012 rilevano anche illeciti penali non realizzati nell'interesse o vantaggio della società in controllo pubblico (potendo assumere interesse anche quelli commessi ai danni della medesima da dipendente che colluda con il privato che aspira fraudolentemente alla aggiudicazione). Restando all'esempio ora formulato, va precisato, per ipotizzarsi un coinvolgimento di S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualsiasi forma di responsabilità ex Lege n. 190/2012 (gravante, in particolare, sul Responsabile per la prevenzione della corruzione<sup>9</sup>) è necessario che uno dei suoi dipendenti o apicali abbia preso parte consapevolmente (in ipotesi anche fornendo un contributo causale minimo) al reato in questione. Tale partecipazione può tradursi in un contributo anche solo morale (es. istigazione, consiglio, rassicurazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) di per sé sufficiente a generare responsabilità penale anche in capo al soggetto intraneo ad S.C.R. Piemonte S.p.A. secondo le ordinarie regole sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Il concorso nel reato di truffa aggravata può tradursi inoltre in un consapevole contributo materiale come nel caso in cui un dipendente della Società valuti positivamente la documentazione falsa (es. autocertificazione) prodotta dal concorrente pur essendo consapevole della decettività della stessa.

Restando ai delitti contro il patrimonio mediante frode viene inoltre in considerazione il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anch'essa, al

---

<sup>9</sup> Cfr. art. 1 co. 12 Legge n. 190/2012 ai sensi del quale: *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: ...”*.

pari del delitto di truffa ai danni dello Stato, compresa nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001) disciplinata dall'art. 640 *bis* del codice penale.

In relazione a tale ipotesi delittuosa giova preliminarmente richiamare la posizione interpretativa espressa dalla Corte di cassazione penale (sezione III, sentenza 1° febbraio 2013, n. 5150) secondo la quale *“in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione”*. Facendo applicazione di tale insegnamento al caso di specie si deve concludere nel senso che i finanziamenti regionali ricevuti da S.C.R. Piemonte S.p.A. (di cui si è fatto cenno in premessa) mantengono nel tempo connotazione pubblica (ai fini della disposizione in commento) ed in relazione ad essi, pertanto, può astrattamente ipotizzarsi il rischio reato di cui all'art. 640 *bis* c.p. piuttosto che di peculato in caso di indebita appropriazione. Potrebbe pertanto, astrattamente, presentarsi il seguente scenario: il concorrente di una gara realizza, in concorso con soggetti intranei alla Società, una condotta truffaldina inducendo in errore la Società medesima nell'assegnazione dell'appalto remunerato con denaro rinveniente, a monte, dal finanziamento regionale (ipotesi in cui, evidentemente, la Società non trae alcun vantaggio dal reato ma ciò nonostante risulta coinvolta ai fini anticorruzione per quanto in precedenza illustrato).

Potrebbe anche presentarsi la diversa ed ulteriore ipotesi di finanziamento richiesto dalla Società per l'effettuazione di corsi di formazione professionale inducendo in errore il Pubblico erogatore (mediante artifici e/o raggiri) circa la sussistenza di una componente “pratica” del corso in realtà inesistente (ma ciò nonostante esposta e richiesta in finanziamento) o certificando la presenza dei soggetti da formare in modo non veritiero incassando indebitamente i contributi richiesti. Si tratta di ipotesi, si ribadisce, formulata in astratto (atteso, tra l'altro, che S.C.R. Piemonte S.p.A. non risulta aver mai organizzato in autonomia, sino ad oggi, corsi di formazione finanziati ma essendosi, piuttosto, limitata a fruire di formazione diretta da fondi paritetici, dunque attività erogata “chiavi in mano” ed in relazione alla quale la Società è esonerata da rendicontazioni e da richieste di rimborsi).

Tra i delitti contro il patrimonio mediante frode richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, viene infine in considerazione il reato di frode informatica disciplinato dall'art. 640 *ter* del codice penale che così dispone: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il*

*funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

Tale reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico o se ne alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente o si alterano gli esiti dei SAL ovvero le risultanze dei collaudi effettuati.

Vale evidenziare che, ai sensi del terzo comma della disposizione in questione, la sanzione penale prevista per la condotta di frode informatica risulta aggravata qualora il fatto risulti commesso mediante “indebito utilizzo dell'identità digitale”. Tale fattispecie potrebbe ricorrere, ad esempio, in caso di utilizzo delle credenziali altrui per intervenire su dati o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico procurando un ingiusto profitto (a sé o altri) con altrui danno.

Restando alle ipotesi di reato richiamate dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 rilevanti ai fini “anticorruzione” figurano poi il delitto di cui all'art. 316 *bis* e 316 *ter* del codice penale rispettivamente rubricati “**Malversazione a danno dello Stato**” e “**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**”. Si tratta di due fattispecie delittuose contenute nel codice penale al Titolo II, Capo I del Libro II (recante i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Si riporta, di seguito, il testo delle due norme citate.

### **Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

*“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

### **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo conseguito legittimamente da parte di un ente statale o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta.

La finalità perseguita dall’art. 316 bis c.p. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche qualificate da un particolare vincolo di destinazione. Presupposto della condotta è rappresentato dalla circostanza che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti (intendendo, rispettivamente, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio, e gli atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato).

In ordine alla natura dell’ente pubblico erogatore dei fondi, la Suprema Corte (sezione VI, sentenza 3 giugno 2010, n. 40830) ha precisato che vada *“identificata con l’organismo pubblico di cui agli artt. 3 e 26 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale*

*qualsiasi organismo istituito anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica”.*

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

E' evidente che, ai fini "anticorruzione" rileva anche la fattispecie disciplinata dal secondo comma dell'art. 316 *ter* del codice penale: il modesto ammontare della somma indebitamente percepita (pur trasformando l'illecito penale in torto esclusivamente amministrativo) nulla toglie all'irregolarità e al conseguente malfunzionamento della macchina amministrativa (che la Legge n. 190/2012 intende comunque presidiare a nulla rilevando, in quest'ottica, la qualifica formale della violazione e della conseguente sanzione).

L'illecito amministrativo diviene pertanto il campanello d'allarme di *maladministration*.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 316 *ter* c.p., contrariamente a quanto visto in riferimento all'art. 316 *bis* c.p., a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

La linea di discriminazione tra il reato in esame e la truffa aggravata va ravvisata nella assenza della "induzione in errore" dell'ente erogante; in altre parole qualora l'erogazione del denaro consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza che l'ente erogante effettui alcuna verifica e possa quindi essere indotto in errore, ricorre la fattispecie di cui all'art. 316 *ter* c.p. e non quella di cui all'art. 640 *bis* c.p.



**Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione - richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001**

Passando ai reati presupposto rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012 e, contestualmente, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001<sup>10</sup> vengono in considerazione i delitti che costituiscono (anche formalmente) il fulcro e la ragione fondante della disciplina "anticorruzione": i reati, cioè, di **concussione**, **corruzione** (nelle sue varie forme) ed **induzione indebita a dare o promettere utilità**.

Si riporta, di seguito, il testo delle norme di legge in questione (come da ultimo novellato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69).

**Art. 317 c.p. - Concussione**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

**Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".*

**Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

**Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

<sup>10</sup> L'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione") così dispone: "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

#### **Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

#### **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

#### **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

#### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

**Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un*

*indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Attesa la crucialità delle norme di legge sopra richiamate ai fini del presente Piano, è opportuno far precedere la trattazione della casistica rilevante da alcune notazioni illustrative.

Anzitutto il concetto giuridico di **corruzione** è sostanzialmente affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nonché per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Tradizionalmente si suole distinguere tra **corruzione propria** (o in senso proprio) ed **impropria**.

Si distingue, ulteriormente, tra **corruzione antecedente** o **sussequente**.

La **corruzione propria** ricorre nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, a seguito dell'accettazione della promessa di denaro o altra utilità o del ricevimento della stessa, compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio od ometta o ritardi un atto d'ufficio (corruzione propria “antecedente” poiché la corruzione precede l'atto contrario ai doveri d'ufficio e ne costituisce causa generatrice); ricorre ancora (sotto forma di corruzione propria sussequente) qualora il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio accetti la promessa di utilità o di denaro per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio o per aver ommesso o aver ritardato l'atto medesimo.

Il dato comune presentato dalle diverse forme di corruzione è costituito dal mercimonio (in sé illecito) della pubblica funzione finalizzato ad un contegno *contra legem* dell'autore proprio del reato.

La condotta concreta, poi, può essere, come si è visto, positiva o negativa ovvero precedente o successiva al negozio illecito con il corruttore [sia che tale negozio sia rappresentato da una promessa di denaro o altra utilità, sia che consista nella dazione di tale prezzo corruttivo].

La **corruzione impropria** ricorre, invece, nell'ipotesi in cui a seguito del negozio illecito (promessa accettata o dazione di denaro o altra utilità) il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio adotti un atto del suo ufficio (corruzione impropria antecedente)

ovvero accetti la promessa o la dazione illecita dopo aver adottato un atto conforme ai doveri d'ufficio (intendendo il legislatore tutelare l'immagine della pubblica amministrazione anche a fronte di un atto d'ufficio non difforme dal dovere gravante sul funzionario sanzionandosi, in questo caso, il fatto in sé dell'accettazione della promessa o della dazione illecita<sup>11</sup>, necessariamente foriera della violazione del dovere di imparzialità e obiettività gravante sul pubblico ufficiale).

Le pene previste per il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio corrotto vengono applicate (ai sensi dell'art. 321 c.p.) anche al soggetto corruttore, cioè a chi promette o consegna al primo l'utilità o il denaro.

Sino a pochi anni fa il legislatore non sanzionava penalmente il corruttore nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente ritenendo, in tal caso, meritevole di punizione il solo pubblico agente corrotto (in tale ipotesi non avendo il corruttore ottenuto alcun 'beneficio' dall'attività illecita posta in essere dal momento che il pubblico agente aveva già tenuto la condotta conforme ai doveri d'ufficio quando si è verificato il gesto corruttivo).

E' solo con la Legge n. 190/2012 che, modificata la fisionomia dell'art. 318 c.p. che disciplina, appunto, la corruzione impropria, il legislatore ha seguito una diversa logica sanzionando il corruttore anche nelle ipotesi di corruzione impropria susseguente. Il cambio di filosofia repressiva è, dunque, evidente<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Osservava l'Antolisei che "scopo dell'incriminazione della corruzione impropria è di evitare il danno che deriva all'Amministrazione dalla venalità dei soggetti ad essa preposti, venalità che, anche quando non porta al compimento di atti illegittimi, nuoce alla dignità e al prestigio dell'Amministrazione medesima, perché getta discredito e sospetto sul suo funzionamento".

<sup>12</sup> Pare utile precisare che, *ante* riforma del 2012, costituiva criterio distintivo fra le previsioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (come già ricordato nel testo) l'adozione da parte del pubblico funzionario di un atto conforme (o meno) ai doveri d'ufficio: elemento cruciale della fattispecie che radicava un rapporto di 'alternatività' tra i precetti e che non di rado poneva gli interpreti e gli operatori in grave difficoltà interpretativa, coinvolgendo istituti e requisiti propri del diritto amministrativo in punto a conformità dell'atto compiuto alle specifiche normative di settore e ai generali doveri di imparzialità. Con la Legge n. 190/2012 il rapporto tra le norme diviene di 'specificazione', per cui la generica condotta di vendita della pubblica funzione risulta punita ai sensi dell'art. 318 c.p., mentre quella specifica riguardante il singolo atto rientra nell'art. 319 c.p. In questo senso la Corte di cassazione [in due note sentenze (di pari data) relative al c.d. Sistema Mose (sezione VI, sentenze 25 settembre 2014, n. 47271 e 49226)] ricostruisce i rapporti tra il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.) e quello per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319). In particolare, la prima delle due decisioni ha affermato che "*dopo la L. n. 190/12 che ha modificato i reati in materia di corruzione, deve ritenersi comunque sussistente un'area di applicabilità dell'art. 319 c.p. quando la vendita della funzione pubblica è caratterizzata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, accompagnati da indebite dazioni di denaro o prestazioni di utilità, sia antecedenti che susseguenti rispetto all'atto tipico. Dopo la legge Severino, infatti, anche se l'art. 318 c.p. va a contrastare la corruzione per l'esercizio della funzione, mentre l'art. 319 c.p. va invece a sanzionare i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie addirittura di contrari ai doveri d'ufficio, ben può verificarsi, come nel caso di specie, che "all'accettazione di indebite promesse o (evenienza più verosimile) alla percezione di indebite utilità collegate semplicemente all'esercizio della pubblica funzione si accompagnino situazioni in cui è, invece, riconoscibile il sinallagma tra quelle e il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dovuto."* Pertanto, facendo applicazione del pensiero enunciato dalla Cassazione, l'"acquisto" 'a libro paga' del Pubblico

Nel fornire qualche coordinata in merito alla nozione di **Pubblico ufficiale** e **Incaricato di pubblico servizio** (figure soggettive che rivestono il ruolo, alternativamente, di autore “necessario” del reato di corruzione assunto nelle sue varie forme di manifestazione), si evidenzia che la nozione penalistica di **Pubblico ufficiale** è fornita dall'art. 357 c.p. che così dispone: *“agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

La nozione penalistica di **Incaricato di pubblico servizio** è fornita, invece, dall'art. 358 c.p. ai sensi del quale: *“agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sulle predette nozioni di Pubblico ufficiale e Incaricato di pubblico servizio esistono moltissime pronunce della Corte di cassazione penale (anche a Sezioni Unite). Se ne richiamano alcune di specifico interesse.

E' stato chiarito, ad esempio, che, onde stabilire se l'attività svolta dal soggetto agente sia qualificabile o meno come pubblica (ai fini delle norme in commento), è necessario verificare se essa risulti, o meno, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando, invece, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Ciò premesso, tra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di Pubblico ufficiale spetta a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione, mentre la qualifica di Incaricato di pubblico servizio va riconosciuta (residualmente) a coloro che non svolgono pubbliche funzioni pur non curando, nemmeno, mansioni di ordine od opera esclusivamente materiale (così Cass. Pen. sez. VI, 21 marzo 2003, n. 11417). In termini più esaustivi la Suprema Corte (Cass.

---

Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio in cambio della sua disponibilità all'asservimento della funzione ricadrà *de plano* nell'orbita dell'art. 318 c.p.

Pen. sez. VI, 19 marzo 1998, n. 5575, ripresa *in toto* da Cass. Pen. sez. VI, 11 aprile 2014, n. 22707) ha riconosciuto la sussistenza della qualifica di Pubblico ufficiale in capo al dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d'appalto sulla base dell'assunto secondo cui *“ai sensi dell'art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche.”* Si è, inoltre, affermato (Cass. Pen. sez. V 4 giugno 2008, n. 36641) che il Direttore dei lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualifica di Pubblico ufficiale, sicché gli atti dal medesimo adottati (nell'esercizio dei poteri connessi all'incarico) hanno natura di atti pubblici (sul conseguente rilievo di tale qualifica ai fini delle norme sulla falsità in atti si veda oltre). In questo stesso senso si segnala anche quanto affermato da ANAC (deliberazione n. 62 del 08/06/2005 legge 109/94 Articoli 27, 34, 7 - Codici 27.1, 34.1, 7.3: *“si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Infatti, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (art. 126, comma 2, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.), si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di 'pubblico ufficiale', tesi che trova riscontro in giurisprudenza”*. Si segnala, inoltre, Cass. Pen. 23 giugno 2005, n. 35155: *“Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del direttore dei lavori, nominato da un ente pubblico, il quale, nell'espletamento della propria opera di controllo,*

*attesti falsamente, negli stati di avanzamento, l'esecuzione di opere in eccesso rispetto a quelle effettivamente eseguite, in quanto egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica anche il compimento di attività e opere eseguite sotto il suo diretto controllo*". Sempre la Corte di cassazione - pronunciandosi in relazione ad una vicenda che vedeva indagato il componente una commissione di collaudo per il reato di corruzione - ha chiarito che la qualità di Pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi (così Cass. Pen., Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 9053). Non pare, invece, rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale il componente della commissione di accordo bonario (priva di poteri vincolanti) ex art. 240 Codice Appalti (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili 26 maggio 2015, n. 14187: *"la funzione conciliativa che è propria di tale commissione implica necessariamente la sua naturale equidistanza rispetto all'Ente Pubblico appaltante ed all'impresa appaltatrice, e pertanto tale funzione è inconciliabile con la configurazione di un rapporto di servizio funzionale che la legherebbe solo al primo di tali soggetti; in tale senso si ritiene di aderire pienamente al convincimento già espresso da questa stessa Corte a Sezioni Unite con ordinanza del 16 luglio 2014 n. 16240 riguardo alla commissione di bonario componimento prevista dall'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994, n. 109 avente caratteristiche e disciplina analoghe alla commissione di cui all'art. 240 D.Lgs. 12 aprile 2006, n., 163"*). L'insussistenza, in capo ai componenti la commissione ex art. 240 D. Lgs. 163/2006 (non investita di poteri vincolanti), della qualifica pubblicistica rende, dunque, inapplicabili (ai membri della predetta commissione) le norme sulla corruzione (mancando, appunto, la qualifica postulata dalla norma). Detto altrimenti i componenti la commissione non potranno subire atti corruttivi penalmente rilevanti ai sensi delle norme sulla corruzione di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio); potranno, invece, astrattamente commettere il reato di corruzione sul piano attivo [cioè in veste di soggetto 'privato' che promette denaro o altra utilità ad un Pubblico ufficiale (es. al RUP affinché questi designi il primo quale membro della Commissione)].

Passando al delitto di **concussione**, con la Legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso non soltanto aggravare l'afflittività dell'art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ma ha limitato la sfera di applicazione della stessa ai soli casi di concussione per costrizione, avendo espunto dalla previsione di cui all'art. 317 c.p. la concussione attuata mediante induzione (fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all'art.



319 quater c.p.). La precedente formulazione dell'art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la sanzione penale per il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che *“abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”*.

Colui che subiva la pressione a promettere o corrispondere l'utilità richiesta (di norma il privato<sup>13</sup>) non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale vittima del reato, nonché persona offesa dello stesso.

Con il recente intervento di riforma il legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia, seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti agenti nonché del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il nuovo testo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. dispone: *“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*.

La norma è stata poi ulteriormente modificata con la reintroduzione dell'Incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del reato.

Accanto a tali modifiche è stato introdotto l'art. 319 quater c.p., rubricato **“Induzione indebita a dare o promettere utilità”** che prevede: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”*.

A seguito della riforma del 2012 nascono una fattispecie di **concussione per costrizione**, disciplinata dall'art. 317 c.p., ed una di **concussione per induzione indebita a dare o promettere utilità**, fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319

---

<sup>13</sup> Potendo essere, peraltro, anche un pubblico ufficiale come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (così Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2015, n. 22526: *“I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto”*).

quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l'utilità<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Per maggiore chiarezza si richiama di seguito, il pensiero espresso dalle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione (sentenza 24 ottobre 2013, n. 12228) sul nuovo delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p. e, più in generale, sulla ratio complessiva della riforma del 2012: "Con la L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, lett. d) ed i), il legislatore ha modificato profondamente ... il reato di concussione disciplinato dall'art. 317 c.p., e ... ha separato le condotte tipiche, che erano accomunate in via alternativa sotto la stessa rubrica, della costrizione e della induzione.

Il novellato art. 317 c.p., - la cui rubrica è rimasta inalterata - punisce con la reclusione da sei a dodici anni "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Si è proceduto, quindi, non solo alla rimozione dell'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi (reintrodotto, peraltro, con la normativa del 2015 -ndr) ma anche alla espunzione della condotta di "induzione".

Quest'ultima condotta è stata fatta confluire nell'autonoma figura di reato, rubricata come "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e disciplinata dall'art. 319 quater c.p., inserito ex novo, che testualmente recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Tale nuova norma, pur forgiata - quanto alla descrizione della condotta - sullo stesso paradigma del previgente art. 317 c.p., sanziona, oltre il comportamento del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio, anche quello dell'extraneus, aspetto quest'ultimo di significativa novità sostanziale, considerato che il privato, non essendo stato "costretto" dal pubblico funzionario alla promessa o alla dazione dell'indebitato ma soltanto "indotto", conserva pur sempre un ampio margine di libertà nell'assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato e non può, quindi, considerarsi "vittima" del reato ma 'concorrente' nello stesso". Ciò premesso, venendo al criterio discrezionale tra il concetto di costrizione (sul quale è fondato il delitto di concussione) e quello di induzione (che anima il delitto di cui all'art. 319 quater c.p.), le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione concludono nel senso che debba "essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo. ... Le modalità della condotta induttiva ... non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno ... anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus.

E' proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva, il che giustifica, in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale e con i valori costituzionali (colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza), la punibilità dell'indotto.

Da costui, non vittima di costrizione, è certamente esigibile il dovere di resistere alla pressione induttiva dell'intraneus (proveniente, cioè, dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio -ndr), considerato che l'obiettivo primario perseguito dalla norma in esame, come si è sottolineato in dottrina, è quello di "disincentivare forme di sfruttamento opportunistico della relazione viziata dall'abuso della controparte pubblica" e di lanciare, quindi, un chiaro messaggio sull'illiceità del pagare pubblici funzionari, salvo il caso di costrizione scriminante. L'extraneus (cioè il privato - ndr) riceve una spinta motivante di natura utilitaristica e, ponendosi nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, si determina coscientemente e volontariamente alla promessa o alla dazione dell'indebitato. In sostanza, nel percorrere una linea ermeneutica costituzionalmente orientata, è necessario farsi guidare dall'esigenza, imposta dall'art. 27 Cost., comma 1, di giustificare la punibilità del privato per il disvalore insito nella condotta posta in essere, disvalore ravvisabile, più che nella mancata resistenza all'abuso esercitato dal pubblico agente (aspetto, questo, "derivato"), soprattutto nel fatto di avere approfittato di tale abuso per perseguire un proprio vantaggio ingiusto". In sintesi, "la tipicità della fattispecie induttiva è quindi integrata dai seguenti elementi: 1) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine determinante di vantaggio indebito dell'extraneus. Conclusivamente, il funzionario pubblico, ponendo in essere l'abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza e sfrutta la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale presta acquiescenza alla richiesta non certo per evitare un danno contra ius, ma con l'evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito (certat de lucro captando). Mutuando una felice espressione di autorevole dottrina, può affermarsi che l'induzione "non costringe ma convince". Il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio per sé (scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi; assicurarsi comunque un trattamento di favore), attivando così una dinamica completamente diversa da quella che

Autore proprio del delitto di cui all'art. 317 e 319 quater c.p. può essere soltanto il Pubblico ufficiale ovvero l'Incaricato di pubblico servizio eventualmente in concorso con altri (es. nel caso si avvalgano di soggetti terzi, non necessariamente dotati di qualifiche pubbliche, per far giungere al concusso o all'indotto la richiesta illecita).

Le nozioni di Pubblico ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio sono definite, come si ricordava prima, dagli articoli 357 e 358 del codice penale.

In entrambi i casi, il legislatore offre una nozione sostanziale ancorandola alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Tali qualifiche pubblicistiche, si ribadisce, prescindono completamente da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro Ente pubblico.

Ciò che distingue le due figure è l'esercizio dei poteri propri della pubblica amministrazione, elemento proprio del solo Pubblico ufficiale.

Quanto alla nozione di pubblica amministrazione deve intendersi ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di pubblica amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;
- Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la vigilanza di lavori pubblici, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;

---

*contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso e ponendosi, pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva - sintomatica la collocazione topografica dell'art. 319 quater c.p., in calce ai delitti di corruzione - e conduce, se non ad escludere, quanto meno ad attenuare notevolmente anche il metus publicae potestatis, concettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avvertito solo come oggettiva "soggezione" alla posizione di preminenza del funzionario pubblico".*

- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAl - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.

Tra i delitti richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 figura anche il reato di **corruzione in atti giudiziari** di cui all'art. 319 *ter* c.p. ai sensi del quale *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”*.

Può essere utile precisare che, secondo la Corte di cassazione, il reato di corruzione in atti giudiziari può essere ipotizzato anche nel caso di dazione di denaro (o altra utilità) a testimoni che abbiano reso false dichiarazioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte in un procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria (assumendo il testimone, sin dal momento della citazione, la veste di Pubblico Ufficiale). Sulla differenza tra tale forma di manifestazione del reato in questione e quello di false dichiarazioni di cui all'art. 377 *bis* c.p. si veda oltre.

Il reato di corruzione in atti giudiziari può trovare astratta occasione applicativa *in primis* nella gestione dei contenziosi avanti l'Autorità Giudiziaria: esposti al rischio di commissione del reato sono, soprattutto, i rapporti tra legale incaricato di assistere la Società in procedimenti civili, penali, lavoristici, etc. e giudici, pubblici ministeri, cancellieri, etc. (il citato legale, in astratto, potrebbe infatti concorrere con personale di S.C.R. Piemonte S.p.A. nella realizzazione del reato in questione). In ragione dell'equiparazione testimone - pubblico ufficiale di cui si è fatto cenno sopra, il reato

potrebbe essere astrattamente commesso anche da personale della Società che intrattenga rapporti con il testimone. Anche in ragione di tale profilo di rischio (nonché al fine di mitigare l'ulteriore rischio - reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., sul quale si veda oltre) è opportuno che il personale di S.C.R. Piemonte non intrattenga rapporti con testimoni citati a comparire avanti all'Autorità Giudiziaria ovvero, nel caso in cui tali rapporti siano inevitabili (si pensi al caso di rapporti con colleghi di lavoro che rivestano la qualifica di testimoni) quantomeno non si intrattenga con il testimone su tematiche concernenti l'oggetto delle deposizioni né sull'*an* o il *quomodo* della stessa.

**Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - richiamato dall'art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231/2001**

Ulteriore fattispecie di reato rilevante ai fini 231/01 ed a quelli "anticorruzione" è quella disciplinata dall'art. 377 *bis* c.p. che così dispone: "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** prevede, dunque, che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere (facoltà spettante al coimputato ovvero agli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti, rispettivamente, indagati o imputati nel medesimo procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti penali relativi al medesimo fatto o che, rispetto a quest'ultimo, presentino un collegamento probatorio). Detto altrimenti se Tizio e Caio compiono insieme una rapina e vengono processati insieme (dunque nel medesimo procedimento penale) rivestono entrambi la qualifica di coindagati (nel corso delle indagini preliminari) ovvero coimputati (dopo l'esercizio dell'azione penale): orbene, tali qualifiche soggettive attribuiscono all'interessato il diritto di non rispondere; l'art. 377 *bis* presidia tale diritto processuale da eventuali contaminazioni/coartazioni esterne (derivanti da minacce, violenza o promessa od offerta di denaro o altra utilità) finalizzate ad attivazioni strumentali del diritto al silenzio

ovvero a dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale. La commissione del delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. può astrattamente avvenire nell'interesse o vantaggio della Società (es. nel caso in cui personale di S.C.R. Piemonte minacci taluno imputato del reato di corruzione affinché non riferisca di aver agito in concorso con personale S.C.R. Piemonte al fine di favorire la Società tramite l'emissione di provvedimenti amministrativi favorevole all'ente ovvero l'omissione di attivazioni potenzialmente sfavorevoli). Il reato di cui all'art. 377 *bis* c.p. può, peraltro, essere commesso anche a danno della Società [il caso, ad esempio, di un imputato che, dietro minacce o utilità venga indotto a rendere dichiarazioni in danno di S.C.R. Piemonte (si pensi al componente esterno di una commissione giudicatrice, imputato di falso in atto pubblico in merito alla verbalizzazione delle operazioni svolte dalla commissione, che a ciò illecitamente indotto riferisca di pressioni finalizzate al falso provenienti dal Presidente della commissione quale dirigente della Società)]. In quest'ultimo caso il delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. concorrerà con quello di calunnia di cui all'art. 368 c.p. (calunnia).

Resta da farsi un breve cenno al discrimine tra il reato di corruzione in atti giudiziari attuata mediante corruzione del testimone e la condotta di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Infatti, si è visto prima come, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il testimone, dal momento della citazione, assuma la veste di Pubblico ufficiale e, dunque, condotte riconducibili agli articoli 318 e 319 c.p. tenute nei confronti del medesimo siano sanzionabili ai sensi del delitto di corruzione in atti giudiziari.

La linea di demarcazione tra le due fattispecie è rappresentata dal fatto che l'art. 377 *bis* c.p. individua come soggetto esposto alla condotta illecitamente induttiva l'imputato (o l'indagato) e, più in generale, il soggetto che abbia "facoltà di non rispondere" (es. i prossimi congiunti dell'imputato a norma dell'art. 199 c.p.p.). L'art. 319 *ter* sanziona, invece, la corruzione del testimone, cioè di soggetto che, per definizione, non si vede riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre.

<b>Reato di corruzione tra privati - richiamato dall'art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. n. 231/2001</b>
--

Viene poi in considerazione, quale possibile fattispecie di reato rilevante ai fini 231/01 ed a quelli di cui alla Legge n. 190/2012, il reato di **corruzione tra privati** introdotto nel codice civile dalla Legge n. 190/2012 e di cui all'art. 2635 c.c. il quale così dispone:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

Va detto che l'art. 25 *ter* c. 1, lettera *s bis*) del D.Lgs. n. 231/2001, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c. che prevede, appunto, che: *“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.*

La *ratio* del riferimento, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, alla sola condotta di corruzione “attiva” (dazione o promessa di utilità) e non anche a quella “passiva” (tenuta dal soggetto corrotto) va verosimilmente ricercata nell'elemento fondante del “vantaggio” o “interesse”, postulato sul quale riposa la filosofia repressiva del richiamato decreto.

Detto altrimenti, se la condotta attiva di corruzione di cui all'art. 2635, comma terzo, c.c. può generare (e normalmente genera) un vantaggio a favore della società alla quale appartiene il corruttore (verosimilmente animato proprio dall'intento di conseguire un profitto), il contegno tenuto dall'apicale corrotto genera, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un danno per l'ente amministrato (elemento essenziale della fattispecie la quale, infatti, richiede la causazione di un “nocumento alla società”).

Trattasi, dunque, di segmento di condotta che si pone in contrasto con la necessaria sussistenza di un interesse o vantaggio in capo all'ente ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/01 ("interesse o vantaggio").

Va, peraltro, osservato che ai fini del presente Piano rilevano - stante quanto illustrato nei precedenti paragrafi - entrambe le condotte corruttive, dunque, sia quella attiva, sia quella passiva. Quest'ultima, infatti, poco importa che si traduca in un documento per la società in controllo pubblico atteso che, come già si è detto, fine ultimo del Piano di prevenzione della corruzione è quello di mitigare il rischio di realizzazione di condotte (anche in danno della Società) concretanti fatti di *maladministration* cioè ipotesi di **cattiva amministrazione** comprensivi dei casi di "deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico" (così ANAC nella più volte citata determinazione n. 8/2015).

Anche sotto questo aspetto<sup>15</sup>, dunque, si registra un deciso scollamento tra le discipline preventive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e la Legge n. 190/2012.

In conclusione, pertanto, tutte le condotte disciplinate dall'art. 2635 c.c. (fatta eccezione per quelle indicate al quarto comma) rilevano ai fini del presente Piano.

Va precisato, da ultimo, che affinché possa ritenersi integrato il reato in questione occorre che la condotta prevista dall'art. 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 *ter* c. 1, prima parte, D.Lgs. n. 231/2001 che dispone: "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)*". Discorso diverso deve farsi, peraltro, ai fini del presente Piano: infatti, come già illustrato, la mitigazione del rischio ai fini "anticorruzione" è attività che impatta anche su condotte non necessariamente illecite sul piano penale, ben potendosi ipotizzare casi di **cattiva amministrazione** meritevoli di presidio ai fini della Legge n. 190/2012 ma irrilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, più in generale, irrilevanti ai fini penali<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Oltre ai profili concernenti il soggetto tenuto alla vigilanza sull'osservanza delle misure preventive e le sanzioni previste per il caso di trasgressione delle medesime.

<sup>16</sup> Chiarissimo sul punto il pensiero della recentissima determinazione n. 12/2015 dell'ANAC: "*La Legge 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D.Lgs. n. 231/2001), implica un'attività più vasta ed impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano solo il compimento di reati,*



Uno di questi è proprio rappresentato dalla corruzione di privato non rientrante nelle categorie soggettive codificate dal primo comma dell'art. 2635 c.c.: detto altrimenti, ai fini del presente Piano, rilevano le condotte di corruzione non solo di apicali della società (ovvero persone soggette alla vigilanza di questi), le quali costituiscono reato ai sensi dell'art. 2635 c.c. ma anche di persone a qualsiasi titolo operanti in seno all'ente (in quest'ultimo caso non necessariamente costituenti reato).

#### Reati informatici - richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001

Viene anzitutto in considerazione il reato di cui all'art. 491 bis codice penale rubricato "*Documenti informatici*" ai sensi del quale: "*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

Si tratta di una norma (introdotta nel codice penale nel 1993) che amplia a dismisura il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e, per quello che rileva ai presenti fini, dei reati di interesse ai fini "anticorruzione".

L'art. 491 bis c.p., infatti, funge da meccanismo moltiplicatore delle fattispecie penali rilevanti rendendo sensibili ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 una quindicina circa di reati contro la fede pubblica (dal falso ideologico e materiale in atto pubblico, ai falsi in certificati e autorizzazioni amministrative, alle falsità in scrittura privata)<sup>17</sup>.

Tali reati, va ribadito, rilevano solo ed esclusivamente se commessi in relazione a un documento informatico; in caso contrario (cioè nel caso in cui la falsità riguardi un normale documento cartaceo), i reati di falso perdono di rilievo ai fini 231/01. Tali fattispecie delittuose tornano, peraltro, ad assumere rilievo ai (soli) fini della Legge n. 190/2012 e, quindi, ai fini del presente Piano, in relazione alla quale è la condotta di falso ad assumere rilievo sintomatico di **maladministration** e non anche il supporto

---

*ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*".

<sup>17</sup> A questo proposito in dottrina non si è mancato di osservare in senso critico come la tecnica dell'incriminazione per rinvio abbia generato un paradosso agendo su fattispecie, come quelle in materia di falso, che a loro volta contengono un'estensione della punibilità, creando, pertanto, per una sorta di effetto 'a cascata', la duplicazione delle fattispecie per un totale di circa una ventina di figure delittuose (così A. Manna).

documentale sul quale la stessa si realizza (sul punto si veda oltre al paragrafo che segue).

Va chiarito che per **documento informatico** deve intendersi quello prodotto da un elaboratore (sia che si tratti di un testo, sia che si tratti di una immagine o un suono che abbiano rilevanza probatoria).

Occorre, poi, distinguere il documento informatico in senso stretto (cioè quello memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l'uomo solo attraverso l'utilizzo di un *computer*) da quello in senso lato (comprensivo, cioè del tabulato stampato dal computer rientrando, invece, nel documento cartaceo).

Deve trattarsi, inoltre, di documento informatico avente efficacia probatoria.

A titolo esemplificativo sono stati ritenuti documenti informatici dotati di efficacia probatoria: **i.** gli atti amministrativi formati tramite *computer* e disciplinati da leggi specifiche che attribuiscono, appunto, efficacia probatoria a registrazioni informatiche (es. artt. 3, 14, 22 del D.P.R. n. 600/1973; art. 39 del D.P.R. n. 633/1972; art. 22 L. n. 241/1990 in tema di documenti amministrativi); **ii.** gli atti della p.a. predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, come da disposizioni dell'art. 3, comma secondo, D.Lgs. n. 39/1993).

Per ciò che concerne gli atti dei privati la connotazione probatoria dell'atto si incentra sulla riferibilità certa dell'atto al suo autore e, conseguentemente, della sussistenza e verificabilità della sottoscrizione autografa del documento.

Venendo ad alcuni esempi concreti tratti dalla casistica giurisprudenziale la Corte di cassazione (Cass. Pen. sez. V, 24 novembre 2003, n. 11915) ha ritenuto ricorrere il reato di falsità materiale in atto pubblico (di cui all'art. 476 c.p.), anche nell'ipotesi in cui il fatto risulti commesso *ante* introduzione dell'art. 491 *bis* c.p., a fronte della condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto albo. Secondo la Cassazione (Cass. Pen. sez. VI 16 gennaio 2009, n. 7752), inoltre, non rileva che la documentazione dell'atto risulti altresì da supporto cartaceo qualora risulti falsificato quello informatico.

Integra, invece, il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio *curriculum*

universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università (Cass. Pen. sez. V, 6 marzo 2008, n. 15535).

Non solo: è configurabile il reato di falsità ideologica, previsto dall'art. 479 c.p., nella condotta del pubblico impiegato che inserisca la scheda magnetica (cosiddetto *badge*) di un altro dipendente nell'apposita apparecchiatura per la rilevazione e il controllo dell'entrata nel luogo di lavoro, attestando in tal modo falsamente l'orario di ingresso e la durata della prestazione lavorativa svolta (in questo senso ad es. si veda Cass. Pen. sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5391).

Tale statuizione può astrattamente rilevare ai fini del presente Piano, pur non essendo i dipendenti di S.C.R. Piemonte S.p.A. inquadrabili come dipendenti pubblici (atteso che, come più volte precisato, il Piano anticorruzione deve farsi carico di mitigare il rischio di fatti di **maladministration** intesi in senso lato e non necessariamente coincidenti con condotte di reato<sup>18</sup>).

In ogni caso pare residuare, in tale fattispecie, un possibile spazio applicativo dell'art. 491 *bis* c.p. dal momento che le "strisciate" del *badge* sono destinate a confluire in una banca dati aziendale che ha funzione probatoria della permanenza in azienda del lavoratore al fine di monitorare la prestazione lavorativa.

Va evidenziato che la casistica di reato collegata alla strisciata "abusiva" del *badge* aziendale non rileva ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (mancando un interesse o vantaggio della Società la quale, anzi, è danneggiata dalla condotta del dipendente infedele) ma rileva certamente ai fini dell' "anticorruzione" trattandosi di fatti di **maladministration**.

Infine pare doversi ritenere rilevante, ai fini dell'art. 491 *bis* c.p., il messaggio di posta elettronica certificata falso (nell'ampia accezione di cui agli articoli 476 e segg. c.p.) recante la firma digitale.

Tra i reati informatici richiamati dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/01 rilevanti ai fini "anticorruzione" vengono, poi, in considerazione i delitti di cui agli articoli 635 *ter* e 635 *quinquies* del codice penale.

---

<sup>18</sup> La strisciata del *badge* aziendale eseguita da un collega dell'interessato volta ad attestare una presenza in azienda artificiosa costituisce una truffa ai danni dell'ente presso il quale è incardinato il rapporto di lavoro. Nel caso si tratti di ente pubblico si tratterà di una truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1) c.p. (astrattamente rilevante anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 ma in concreto non perseguibile perché carente del requisito dell'interesse o vantaggio); nel caso si tratti di Società per azioni in controllo pubblico (con rapporto di lavoro disciplinato sul piano privatistico) residua in ogni caso una truffa ai danni dell'ente [dunque una fattispecie di **maladministration** rilevante ai fini del PPC attese le indicazioni anche di recente (cfr. determinazione n. 12/2015) fornite da ANAC].

L'art. 635 *ter* c.p. disciplina il reato di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** e così dispone: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informativi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (cioè la circostanza rappresentata dal fatto che la condotta di reato è contrassegnata da violenza alla persona o da minaccia - ndr) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

L'art. 635 *quinquies* recante il delitto di **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** prevede che *“se il fatto di cui all'art. 635 quater (cioè il fatto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Si tratta di fattispecie di reato che potrebbero conoscere un possibile scenario realizzativo in seno ai rapporti intrattenuti dalla Società con banche dati pubbliche o di pubblica utilità.

Il reato di **danneggiamento informatico** di cui all'art. 635 *ter* c.p. è stato costruito prendendo come modello la fattispecie penale descritta nell'art. 635 c.p. (danneggiamento), rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità. Per l'individuazione del soggetto attivo occorre indagare il rapporto sussistente tra il soggetto agente e l'oggetto del danneggiamento: è necessario, infatti, che i sistemi informatici o

telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano “altrui” (ovvero che il soggetto agente non vanti alcun diritto di godimento o di garanzia sull’oggetto del danneggiamento).

## 1.2 I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE N. 190/2012

Esistono poi, come già evidenziato, un certo numero di reati che assumono rilievo ai soli fini della Legge n. 190/2012.

Si tratta, tendenzialmente, di fattispecie di illecito penale diverse ed ulteriori rispetto a quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Si ribadisce peraltro che, come si è visto ampiamente nelle pagine che precedono, possono assumere specifica sensibilità ai fini del presente Piano anche fattispecie di reato codificate ai fini 231/01 [ovvero in relazione alle quali non ricorra il requisito dell'interesse o vantaggio per la Società (si veda *supra*)], nonché fatti di cattiva amministrazione non concretanti *tout court* illecito penale.

Tra le fattispecie di reato rilevanti ai soli fini della Legge n. 190/2012 vengono in considerazione, anzitutto, i reati contenuti nel Libro II, Titolo II del codice penale non richiamati agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Si tratta, cioè, dei delitti dei Pubblici ufficiali o degli Incaricati di pubblico servizio non compresi nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sul punto specifico vale richiamare il pensiero espresso da ANAC *“la Legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento ... ad un concetto ... ampio di corruzione in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di cattiva amministrazione”*.

Il richiamo precettivo a decine di fattispecie di reato contenute nei due Capi (Capo I e Capo II) del Titolo II del Libro II del codice penale deve, peraltro, essere relazionato alla specifica realtà aziendale ed all’attività caratteristica svolta da S.C.R. Piemonte S.p.A. come risultante dall’attività di *risk assessment* svolta in funzione della elaborazione del presente Piano.

Così, ad esempio, alcune fattispecie di reato contenute nei due Capi sopra citati del codice penale non presentano (nemmeno) astratta sensibilità ai fini del Piano (si pensi al delitto di *Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica* di cui all’art. 329 c.p. ovvero a quello di *Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario* di cui all’art. 338 c.p.). Altre fattispecie di reato (es. *Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale* ovvero *Resistenza a un pubblico ufficiale* di cui agli articoli 336 e 337 c.p.) pur potendo conoscere rilevanza astratta ai fini del

presente Piano (es. condotte di resistenza o violenza ai danni di personale S.C.R. serbate in occasione di “accessi sul campo” propedeutici all’espropriazione di un terreno ovvero minacce finalizzate a influire su un atto d’ufficio di un commissario di gara) risultano, si ritiene, sufficientemente presidiate dal dovere gravante sul Pubblico ufficiale o sull’Incaricato di pubblico servizio di denunciare il fatto all’A.G.

Ciò premesso, si procede con l’analisi di un’importante fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione che altro non è che una forma particolare di appropriazione indebita effettuata da un Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio: il delitto di peculato.

#### **Art. 314 c.p. - Peculato**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”*

#### **Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

Oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie di peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della pubblica amministrazione.

Secondo l’interpretazione prevalente, l’utilizzo da parte del Pubblico ufficiale o dell’Incaricato di pubblico servizio, per scopi privati, dell’opera di dipendenti, pur potendo realizzare un pregiudizio economico alla p.a., non costituisce peculato; tale condotta, peraltro, oltre a manifestare una spiccata sensibilità ai fini “anticorruzione” (costituendo per certo un fatto di **cattiva amministrazione** per come inteso da ANAC) integra anche il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. se realizzata da Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio. Sul punto si veda *infra*.

Va detto che con la riforma del 1990 il legislatore ha espunto dall’area di applicabilità del delitto in parola il peculato per distrazione, cioè il peculato realizzato attraverso la destinazione della cosa (o del denaro) diversa da quella dovuta sulla base della legge o di regolamenti. Applicazioni rigorose della giurisprudenza (che ha ritenuto, ad es.,

integrato il peculato per distrazione anche nel caso di abusiva destinazione del bene ad un interesse pubblico diverso da quello istituzionale dell'ente) hanno consigliato il legislatore del 1990 ad abbandonare l'incriminazione del peculato per distrazione.

Ciò non toglie che, ancor oggi, la distrazione di denaro o di cosa mobile altrui possa rilevare ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p., sul quale si veda oltre) ovvero ai fini stessi del delitto di peculato quando manifesti una interversione del possesso tale da obliterare radicalmente il rapporto con la pubblica amministrazione (è il caso, affrontato da Cass. Pen. 8 giugno 1998, n. 211012, di elargizione "graziosa" da parte del direttore di un ente pubblico di somme di denaro scollegata dalla ragione d'ufficio).

Il reato è configurabile anche quando il Pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della pubblica amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va ravvisato nelle modalità attraverso le quali il soggetto agente è entrato in possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione: la prima figura ricorre, infatti, quando il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio si appropri della *res* avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del Pubblico ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. **peculato mediante profitto dell'errore altrui** si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.



Venendo alla casistica giurisprudenziale di concreto interesse la Corte di cassazione ha recentemente escluso la ricorrenza del delitto di peculato (residuando eventualmente il reato di truffa o di malversazione) in materia di appalto pubblico di servizi, nel caso di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito (Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 41579).

Integra, invece, il delitto di peculato la condotta del pubblico dipendente il quale si sia comportato *uti dominus*, creando una falsa apparenza di legalità funzionale a dissimularla. Così Cass. Pen. Sez. VI sentenza 16 dicembre 2011, n. 11636 in relazione all'avvenuta emissione di fatture da parte di alcuni imprenditori compiacenti nei confronti del Comune o di società a partecipazione pubblica per opere e servizi mai effettuati (ovvero, ancora, "gonfiate" rispetto al costo delle opere realizzate), concernenti lavori di interesse pubblico (in particolare il funzionario pubblico, avendo la disponibilità del denaro, emetteva l'ordine di pagamento per le suddette fatture, sottraendolo all'ente pubblico e appropriandosi del relativo denaro, in concorso con gli imprenditori coinvolti). Infine, secondo la Corte di cassazione (Sez. VI penale sentenza 8 agosto 2013, n. 34524) il dipendente pubblico che, a fini privati, navighi sul *web* tramite il pc d'ufficio, procurando un danno economico all'ente, realizza il delitto di peculato. In questo senso, del resto, già si erano espresse le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione in relazione alla condotta del P.U. che utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni d'ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio (cfr. Cass. Pen. Sez. Unite sentenza n. 19054/12).

Vale evidenziare, ai fini che qui interessano, che la mancanza di un rapporto di lavoro pubblicistico tra la Società e i suoi dipendenti se può influire sulla sussistenza del reato di peculato nulla toglie, peraltro, alla rilevanza della condotta ai fini del presente Piano concretando, all'evidenza, un fatto di ***maladministration***.

Altra fattispecie di reato di sicuro impatto in ottica "anticorruzione" è quella dell'**abuso d'ufficio**.

#### **Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio**

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un*

*interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”*

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso d'ufficio, per espressa previsione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 323, la violazione del dovere di astensione da parte del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio. Gli obblighi di astensione la cui inosservanza può generare la consumazione del reato di abuso d'ufficio vengono collegati o alla presenza di un interesse, proprio o di un prossimo congiunto, del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio ovvero a previsioni *ad hoc* intese a prevenire possibili 'conflitti di interesse'.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione giudicatrice delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente o di un suo socio o persona interposta; nel caso, invece, di fraudolenta elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite scatterà la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p.

Venendo alla casistica giurisprudenziale di interesse possono citarsi, a titolo esemplificativo, le fattispecie che seguono: integra l'estremo della violazione di legge di cui all'art. 323 c.p. la condotta di un amministratore di una USL che contatti un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio senza rispettare l'obbligo imposto dalla legge regionale di interpellare almeno tre ditte onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte (Cass. Pen. sez.

VI, 30 settembre 1998 - trattasi, ovviamente, di fattispecie concreta in relazione alla quale la legge imponeva l'interpello di una pluralità di ditte).

Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (massima giurisprudenziale relativa a fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto sussistere il reato di abuso d'ufficio ed escluso, invece, la configurabilità del più grave delitto di peculato a fronte della condotta di pubblico dipendente che, a fini privati, utilizzava il collegamento "a forfait" della P.A. ad Internet senza causare all'amministrazione un maggior costo e, dunque, senza che potesse configurarsi una condotta appropriativa - cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 9 aprile 2008, n. 31688).

Integra poi, secondo Cass. Pen. Sez. VI 13 maggio 1998, il reato di abuso d'ufficio e non già quello di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, c.p., la condotta del PU che utilizzi a proprio vantaggio e privato interesse le energie lavorative di un dipendente dell'ente pubblico di appartenenza (postulando il peculato, come già illustrato, l'appropriazione di una res e non essendo concepibile l'appropriazione di una persona o della sua energia lavorativa).

Vengono poi in considerazione due ipotesi di reato concernenti il segreto d'ufficio *latu sensu* inteso: l'art. 325 c.p. rubricato "**Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio**" nonché l'art. 326 c.p. "**Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**" che così dispongono:

**Art. 325 c.p.**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro."*

**Art. 326 c.p.**

*"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”*

Si tratta di fattispecie di reato che, analogamente alla maggior parte dei reati richiamati nel presente Piano, vedono come soggetto attivo necessario il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio. Pertanto, nel caso in cui la condotta di rilevazione o utilizzazione non sia riferibile ad un funzionario pubblico, i delitti in esame non risultano ipotizzabili (al più, ricorrendone i presupposti, sarà ravvisabile il diverso reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali ovvero di rivelazione di segreto professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 622 e 623 c.p.).

In mancanza della predetta qualifica pubblicistica dell'autore proprio del reato residua, in ogni caso, un indubbio rilievo della condotta ai fini del presente Piano in quanto concretante un fatto di **cattiva amministrazione** (nell'accezione più volte richiamata).

Affinché possa dirsi integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è richiesto che dalla violazione del segreto sia derivato un danno per la pubblica amministrazione: è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Quale casistica rilevante può farsi l'esempio della rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un dipendente dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento di laboratorio.

Va detto che il Codice dei contratti pubblici prevede, oltre ad alcune ipotesi di differimento del diritto di accesso agli atti, la ricorrenza del reato di cui all'art. 326 c.p. in relazione ad alcune ipotesi specifiche (rivelazione dell'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte prima della scadenza del termine di presentazione, rivelazione dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito per procedure ristrette o negoziate, rivelazione delle offerte prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, dei segreti tecnici o commerciali dichiarati dagli offerenti, dei pareri legali in merito alla soluzione di liti in corso o potenziali ricevuti dai concorrenti, del contenuto delle relazioni del direttore dei lavori o dell'organo collaudatore su domande o riserve formulate dall'esecutore del contratto).

Il reato in commento può **concorrere** con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avvenga dietro compenso in denaro (o altra utilità).

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Altra fattispecie di reato "sensibile" ai fini del presente Piano è quella del **rifiuto od omissione di atti di ufficio**.

#### **Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".*

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. è fattispecie plurioffensiva, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione "indebita" del rifiuto richiesta dalla norma sussiste quando risulti che il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Viene, poi, in considerazione il reato di cui all'art. 331 c.p. "**Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità**".

*"Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da*

*turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.*

*Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”*

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Inoltre, assume rilievo il delitto di **“Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”** di cui all'art. 340 del codice penale che così dispone:

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.*

*I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Va precisato che, secondo la Corte di cassazione, il delitto in questione risulta configurabile anche in presenza di interruzioni temporanee (si pensi al caso del soggetto che si incateni, per protesta, ad una recinzione per impedire ai mezzi pesanti di una ditta appaltatrice di transitare in una determinata area per ivi svolgervi i lavori da effettuare).

Ulteriore fattispecie sensibile ai fini “anticorruzione” di recente introduzione nel nostro codice penale è rappresentata dal delitto di **traffico di influenze illecite**.

#### **Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”.*

Tale fattispecie di reato deve essere esaminata insieme a quella, sotto certi versi assai prossima, del **millantato credito** (anch'essa rilevante ai fini del Piano) di cui all'art. 346 c.p. che così dispone: *“Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”.*

Tra le due fattispecie, all'evidenza, sussiste una notevole affinità strutturale tanto che la Corte di cassazione (Sez. VI 28 novembre 2014, n. 51688) ha recentemente chiarito che *“le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite”.*

L'art. 346 bis c.p. è stato introdotto nel 2012 con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

Con riferimento al delitto di corruzione il reato di traffico di influenze vede l'elemento di differenziazione principale nella causa del “prezzo”: *“il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012) si*

*differenza, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico” (Cass. Pen. Sez. VI 27 giugno 2013, n. 29789).*

Vengono poi in considerazione tre fattispecie delittuose di particolare importanza (e rilievo specifico) tenuto conto dell'attività caratteristica svolta dalla Società: il reato di **turbata libertà degli incanti**, quello di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** e quello di **astensione dagli incanti** (disciplinati, rispettivamente, all'articolo 353, 353 *bis* e 354 del codice penale e di seguito richiamati).

#### **Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti**

*“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.*

#### **Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

#### **Art. 354 c.p. - Astensione dagli incanti**

*“Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a Euro 516”.*

Si tratta, all'evidenza, di fattispecie di reato di spiccata sensibilità in ottica “anticorruzione”.



La figura delittuosa di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti meglio conosciuta nel linguaggio comune come **turbativa d'asta**) può essere realizzata attraverso una molteplicità di condotte tipizzate a priori dal legislatore: violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La turbativa attuata mediante mezzi fraudolenti è quella che offre maggiori spazi interpretativi (a differenza delle altre, individua infatti una possibile modalità realizzativa molto sfumata e comprensiva). Così, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto integrare i "mezzi fraudolenti" anche il semplice mendacio sempreché provenga dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti ad una qualsiasi fase dell'*iter* formativo del relativo procedimento concorsuale (Cass. Pen. Sez. VI 11 giugno 1993, n. 8259).

Secondo la Corte di cassazione varrebbe ad integrare il mezzo fraudolento di cui all'art. 353 c.p. anche l'offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara. O, ancora, *"sono stati ricondotti alla categoria degli <altri mezzi fraudolenti>: a) il discredito della cosa che forma oggetto della gara o dell'ente che l'ha indetta; b) la soppressione dei mezzi di pubblicità della gara; c) l'induzione di altre persone a formare una società per l'acquisto di beni subastali al fine di non farle partecipare alla gara per concorrervi poi da solo e rendersi in tal modo aggiudicatario; d) le condotte fraudolente consistenti nel procurarsi la conoscenza del prezzo minimo o massimo, stabilito segretamente dall'autorità nell'incanto a offerte segrete, o del prezzo offerto mediante schede segrete da altri concorrenti; e) il mendacio sull'idoneità dell'offerta, contenuto in un parere di organi preposti ad una fase qualsiasi dell'iter del procedimento; f) un'offerta al ribasso assolutamente anomala ed economicamente ingiustificata, diretta solo a far determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media"* (G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice Penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2010, Vol. VII, pag. 786).

Per **collusione** deve invece intendersi un accordo clandestino finalizzato ad alterare o eludere, anche tramite il contegno omissivo di taluno dei partecipanti alla gara, il normale svolgimento dell'incanto o della licitazione.

In ogni caso, le condotte fatte oggetto di sanzione penale dall'art. 353 c.p. debbono necessariamente essere tenute in occasione di una procedura di gara aperta o ristretta.

Peraltro secondo la Corte di cassazione il delitto in questione risulta configurabile anche in caso di turbativa di "gara ufficiosa" espletata in vista del conferimento di un incarico a

trattativa privata nel caso in cui detta gara risulti “procedimentalizzata” nel senso che il relativo espletamento sia soggetto a regole predefinite cui debbono sottoporsi sia i privati, sia la PA ai fini dell’individuazione del contraente assegnatario (così Cass. Pen. sez. VI 28 aprile 1999, n, 9387).

Più in generale la Corte di cassazione ritiene di poter fare applicazione dell’art. 353 c.p. anche alle cd. “gare di consultazione” inerenti una trattativa privata autoregolamentata dalla PA mediante forme procedurali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte.

Quanto al momento in cui può realizzarsi una turbativa penalmente rilevante della gara la giurisprudenza segue un orientamento comprensivo: la condotta punibile, dunque, può essere tenuta anche in un momento cronologicamente diverso da quello in cui si svolge la gara sempreché causalmente efficiente rispetto alla alterazione del risultato finale della stessa (così, ad esempio, Cass. Pen. sez. VI 21 marzo 2003, n. 25705).

La casistica censita dai repertori giurisprudenziali con riferimento al reato di cui all’art. 353 c.p. è assai variegata. Di seguito si elenca qualche fattispecie esemplificativa: **i.** individuazione, da parte del preposto, delle imprese da invitare alla gara individuate sulla scorta della relativa disponibilità ad accordi spartitori e della possibilità di predefinire le offerte mediante contatti *ad hoc*; **ii.** ripartizione tra gli associati delle concessioni messe a concorso e utilizzazione da parte degli offerenti delle cifre segrete fornite dal Pubblico ufficiale preposto; **iii.** componenti la commissione di gara d’appalto che alterino l’offerta durante lo svolgimento della gara determinando, per l’effetto, l’assegnazione dei lavori o di forniture e servizi ad una determinata impresa; **iv.** presidente della commissione giudicatrice della gara d’appalto che non impedisca al dipendente di fornire le informazioni necessarie ad orientare l’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto.

La casistica richiamata illumina su possibili modalità realizzative del reato ben difficilmente associabili ad un astratto “interesse o vantaggio” di S.C.R. Piemonte S.p.A. (al più potendosi ipotizzare un interesse o vantaggio in capo all’impresa che partecipi alla gara e che per effetto delle condotte di turbativa poste in essere da un soggetto ad essa riferibile riesca ad aggiudicarsi i lavori); ciò nonostante, in ragione di quanto illustrato nelle pagine che precedono, si tratta di ipotesi delittuose pacificamente rilevanti ai fini del presente Piano (che si propone di mitigare il rischio collegato alla realizzazione di illeciti significativi di **maladministration** quale che sia la finalità ultima della condotta illecita ed il beneficiario finale del vantaggio dalla stessa generato).

E' evidente che le condotte di reato di turbativa d'asta intanto potranno rilevare ai fini della Legge n. 190/2012, del presente Piano e delle sanzioni disciplinari eventualmente collegate in quanto risultino ascrivibili a uno o più soggetti operanti in seno alla Società.

Quanto ai possibili autori delle condotte di reato di turbativa d'asta va precisato che, secondo la giurisprudenza, incombe sui soggetti preposti ai pubblici incanti il dovere giuridico di impedire inquinamenti dell'esito della gara: pertanto tali soggetti sono penalmente responsabili (a titolo di concorso omissivo in reato commissivo da altri realizzato) nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condotte di turbativa tenute da altri, non si attivino per evitare che l'*iter* concorsuale venga portato a compimento (in questo senso si veda, ad esempio, Cass. Pen. sez. VI 27 novembre 2003, n. 227723 in relazione ad una vicenda in cui il responsabile di una gara, consapevole della sussistenza di una collusione tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara era finalizzata).

Quanto ai rapporti tra le diverse fattispecie qui in commento gli interpreti sottolineano che il reato di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 c.p. sanziona la realizzazione di condotte di turbativa di cui all'art. 353 c.p. attuate mediante condotta omissiva pura. Laddove la condotta non si limiti ad un contegno omissivo "puro" ma si risolva in una compartecipazione alla condotta illecita dell'autore della turbativa ricorre una ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 c.p. (fattispecie che può ricorrere quando il soggetto che si determina all'astensione abbia colluso con l'autore della turbativa istigandolo o sollecitandolo a retribuirlo in cambio dell'astensione). E' possibile ipotizzare un concorso di reati tra il delitto di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e quello di rivelazione di segreti d'ufficio; in questo senso, anzi, si osserva che *"la forma più diffusa di collusione"* rilevante ai fini dell'art. 353 c.p. *"può essere, nella realtà, proprio quella della rivelazione del contenuto delle schede segrete ove sono identificati i coefficienti (minimi e/o massimi) di ribasso delle offerte"*. (G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice penale - rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2010, Vol. VII, pag. 809).

Venendo, infine, all'elemento soggettivo richiesto dalle tre disposizioni in commento si tratta del dolo generico cioè a dire la consapevolezza e volontà di turbare la gara (ovvero di turbare il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di astenersi dalla gara in conseguenza di denaro o altra utilità) attraverso la condotta posta in essere.

Quanto al delitto di turbata libertà degli incanti il codice penale prevede, al secondo comma dell'art. 353 c.p., un'aggravante speciale costituita dal fatto che il colpevole "è

persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni”. Secondo la giurisprudenza di legittimità lo *status* di **preposto** cui fa riferimento il comma secondo dell’art. 353 c.p., è riferibile non solo a chi concretamente presiede la gara ma anche a chi svolga funzioni essenziali ai fini del pubblico incanto o licitazione privata.

Le tre fattispecie di reato in commento possono trovare significativi ambiti di astratta applicazione tenuto conto dell’attività caratteristica svolta dalla Società.

E’ possibile, ad esempio, astrattamente ipotizzare condotte di illecita pressione (*latu sensu* intesa) sui commissari componenti la commissione giudicatrice (designati nella persona di dipendenti della Società) ad opera di soggetti terzi o di soggetti operanti nella Società al fine di favorire l’aggiudicazione a favore di imprese/imprenditori graditi; è possibile altresì ipotizzare (beninteso sempre sul piano astratto ed ipotetico) una gestione concretamente non trasparente (es. a causa della mancata verbalizzazione e/o del mancato coinvolgimento del Responsabile per la prevenzione della corruzione) del dialogo con i soggetti privati o le associazioni di categoria in termini tali da poter influire patologicamente sulla gara; o ancora: la fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate a beneficio soltanto di alcuni potenziali concorrenti; la previsione di criteri di valutazione e/o di attribuzione di punteggio (tecnico e/o economico) potenzialmente atti a favorire alcuni operatori economici, etc.

Venendo ad ulteriori fattispecie potenzialmente rilevanti ai fini del presente Piano, assumono specifico interesse i due delitti di cui agli articoli 355 e 356 del codice penale vale a dire il reato di “**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**” nonché quello di “**Frode nelle pubbliche forniture**”.

#### **Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**

*“Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.*

*La pena è aumentata se la fornitura concerne:*

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

*Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.*

*Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”.*

#### **Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

*“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.*

Il delitto di cui all'art. 355 c.p. **inadempimento di contratti di pubbliche forniture** è sanzionato sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa (cfr. comma terzo dell'art. 355 c.p.). Sotto questo profilo si tratta di ipotesi di reato “eccezionale” (insieme a quella di cui all'art. 335 c.p. sulla quale si veda *infra*) avuto riguardo al panorama degli altri illeciti rilevanti ai fini del Piano, tutti consistenti in delitti esclusivamente dolosi (reati, cioè, sanzionati solo nel caso in cui il soggetto agente si rappresenti e intenda positivamente realizzare la condotta nonché l'evento costituente conseguenza ultima della sua azione).

Il reato colposo è fattispecie invece contrassegnata, sul piano psicologico, dal fatto che l'evento (cioè la risultante dalla condotta), anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente essendo piuttosto il frutto di negligenza o imperizia. Si pensi all'evento morte nel reato di omicidio: nell'ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) la morte di una persona è evento naturalistico cagionato per colpa (es. guida imprudente di un veicolo); nell'ipotesi, invece, di omicidio doloso (art. 575 c.p.) l'evento morte è oggetto di rappresentazione e volizione da parte del colpevole (il quale, restando al caso dell'omicidio stradale, investe volontariamente alla guida di un autoveicolo condotto a velocità sostenuta un suo acerrimo nemico).

Tornando al delitto di cui all'art. 355 c.p. è, ad esempio, concepibile un inadempimento colposo di un contratto di pubbliche forniture nel caso di assunzione dell'obbligo contrattuale da parte di soggetto in realtà non in condizione di rendere il servizio (a cagione, ad esempio, di carente capacità tecnica).

Ciò detto, tenuto conto della ratio complessiva della Legge n. 190/2012, del riferimento cruciale ed assorbente nella stessa contenuto al concetto di “corruzione” (delitto

necessariamente doloso)<sup>19</sup> nonché delle posizioni interpretative enunciate dall'ANAC pare quantomeno dubbio ritenere anche la fattispecie colposa rilevante ai fini del presente Piano (qui censita per scrupolo di completezza).

Può residuare, peraltro, rilevanza applicativa delle fattispecie colpose nelle ipotesi in cui (cd. colpa cosciente) l'autore della condotta agisca rappresentandosi l'evento generato dal suo contegno imprudente ma non desistendo dalla condotta colposa fiducioso di poter evitare il realizzarsi del medesimo (restando all'esempio dell'omicidio stradale si pensi alla condotta di chi, alla guida di un autoveicolo condotto a velocità superiore ai limiti, investa un passante che confidava di evitare facendo affidamento sulle sue doti di ottimo pilota). Si tratta, in altri termini, di ipotesi in cui il soggetto, pur non animato da dolo, agisce con un grado di colpa assai elevato prossimo al dolo (rappresentandosi la realizzazione dell'evento come conseguenza della condotta imprudente e, ciò nonostante, non desistendo dalla condotta nella convinzione di poter scongiurare l'evento).

Vero, peraltro, che escluso il rilievo della fattispecie colposa lieve (e, con essa, delle forme di cooperazione colposa - ex art. 113 c.p. - in delitto colposo riferibili a personale della Società), riesce difficile ipotizzare una casistica rilevante in capo a S.C.R. Piemonte (tenuto conto altresì che il soggetto attivo del reato può essere solo il fornitore, ovvero il subfornitore o il mediatore o, infine, il rappresentante del fornitore). Più facile, invece, rinvenire, beninteso sul piano astratto, occasioni applicative alla realtà di S.C.R. Piemonte S.p.A. del delitto di frode in pubbliche forniture (di cui all'art. 356 c.p.): si pensi alla consapevolezza, in capo a personale colluso della Società che prenda parte all'*iter* di aggiudicazione di un appalto di forniture, della mancanza delle caratteristiche tecniche messe a gara in relazione ai prodotti oggetto di futura fornitura da parte dell'impresa appaltatrice.

Due fattispecie di reato sembrano poi assumere astratto rilievo tenuto conto dell'attività svolta in cantiere da alcuni soggetti operanti per la Società (si pensi, ad esempio, al RUP): il delitto di **“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”** (art. 334 c.p.), nonché quello di **“Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di**

---

<sup>19</sup> E, se intesa in senso penalisticamente atecnico (ovvero sociologico), fenomeno (quello corruttivo) necessariamente implicante un 'forte' coefficiente di adesione psicologica alla condotta difficilmente compatibile con stati soggettivi meno 'intensi' e giuridicamente riprovevoli.

***cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*** (art. 335 c.p.).

**Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un processo penale o dall'autorità amministrativa**

*“Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.*

*Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.*

*La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.*

**Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa**

*“Chiunque, avendo in custodia [259 c.p.p.] una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale [253-263, 316-323, 3542, 3571, 4 c.p.p.; 81, 85, 104, 113, 115 att. c.p.p.] o dall'autorità amministrativa, per colpa [43] ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro”.*

Il delitto di cui all'art. 334 può essere commesso solo dal custode delle cose sottoposte a sequestro eventualmente in concorso con soggetti terzi. L'uso del bene sequestrato (e ad onta del sequestro) costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 334 c.p.: si pensi all'utilizzo di una autovettura sottoposta a sequestro (sempreché dalla circolazione derivi una usura del veicolo). Ancora: si pensi al caso di costruzione abusiva, qualora l'autore della medesima, pur a giorno del provvedimento di sequestro, continui i lavori, installando finestre, porte, etc.

La possibile rilevanza (astratta) della fattispecie di cui all'art. 334 c.p. può ravvisarsi nel caso di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria in un cantiere (nel caso, ad esempio, di un incidente sul lavoro) e di utilizzo della *res* sequestrata ovvero spostamento del cespite da parte dell'impresa per l'impiego in diverso cantiere. Quanto alla fattispecie colposa di cui all'art. 335 c.p. valgono le considerazioni già espresse *supra* (con

riferimento ad altra fattispecie colposa - *sub specie* il reato di “Inadempimento colposo di contratti di pubbliche forniture”).

Il concorso di soggetto intraneo a S.C.R. Piemonte può astrattamente ipotizzarsi a livello di contributo casuale commissivo (es. aiuto nella rimozione materiale della *res* allo scopo di favorire il proprietario della stessa).

Assumono, poi, rilievo ai fini “anticorruzione” i delitti di **falso** di cui agli articoli da 476, 477, 478, 479 nonché 488, 490, 492 e 493 del codice penale.

Si è già visto *supra*, trattando del reato di falso in documento informatico, come l’art. 491 bis del codice penale individui, tramite il richiamo contenuto all’art. 24 *bis*, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001, tra i reati presupposto fonte di responsabilità amministrativa per l’ente tutti i reati di falso (di cui agli articoli 476 e segg. del codice penale) sempreché realizzati, appunto, su un documento informatico.

Stante il citato assetto normativo, i delitti di falso di cui agli articoli 476 e segg. del codice penale non rilevano, dunque, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 se commessi su documento cartaceo e, più in generale, se realizzati su documento non informatico.

In tale evenienza i citati reati possono presentare, comunque, rilievo ai fini anticorruzione ravvisandosi, nei casi di falso, un fatto di **maladministration** nell’accezione fatta propria da ANAC.

A seguire le fattispecie di reato di falso ritenute di astratta sensibilità ai fini anticorruzione.

#### **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**

*“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.*

#### **Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative**

*“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*



**Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti**

*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*

**Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici**

*“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.*

**Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato**

*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.*

**Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**

*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.*

**Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali**

*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private ai casi di falsità”.*

#### **Art. 489 c.p. - Uso di atto falso**

*“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.*

*Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.*

#### **Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri**

*“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.*

*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”.*

#### **Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti**

*“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.*

#### **Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio**

*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

E' di immediata evidenza come molte delle fattispecie di falso sopra richiamate possano conoscere frequente occasione applicativa con riferimento alla consueta operatività aziendale di S.C.R. Piemonte (sul piano astratto) tenuto conto dell'attività caratteristica della Società.

Così, ad esempio, il delitto di **falso materiale e/o ideologico in atto pubblico** (articoli 476 e 479 c.p.) può essere astrattamente realizzato in occasione della verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione giudicatrice di una gara d'appalto.

Può, così, ipotizzarsi a carico dei componenti la commissione di gara il delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. nel caso, ad esempio, di falsa attestazione nei verbali di gara del giudizio relativo all'attribuzione del punteggio da assegnare alle singole offerte

presentate dai concorrenti. Si è ritenuto integrare il delitto di falso ideologico in atto pubblico nel caso di falsa verbalizzazione (in un verbale comunale di ammissione alla gara d'appalto di un pubblico servizio) di completezza della documentazione prodotta da una impresa in sede di gara (Cass. Pen. 9 marzo 2000).

Nel corso delle interviste è emerso che S.C.R. Piemonte S.p.A. rilascia a richiesta delle imprese aggiudicatrici che hanno completato l'opera il certificato di corretta esecuzione dei lavori che verrà poi valorizzato dall'impresa quale credenziale nel relativo profilo ANAC.

Trattasi di certificazione amministrativa che può essere oggetto della falsificazione ideologica o materiale da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, in virtù di quanto previsto dagli artt. 477, 480 e 493 c.p.

Quanto ai soggetti privati partecipanti ad una gara d'appalto può trovare applicazione lo specifico reato di **falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.) ogni qualvolta rilascino dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive prodotte per partecipare alla gara. E', inoltre, ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. nella condotta di chi, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non aver subito condanne penali (così Cass. Pen. sez. V 16 aprile 2009, n. 25469). Infine, è riconducibile all'art. 483 c.p. la condotta del legale rappresentante di una società di capitali il quale attesti falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda di partecipazione ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici, l'insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge (Cass. Pen. Sez. V 2 ottobre 2008, n. 40374)<sup>20</sup>.

Nelle ipotesi qui prospettate non è dato ravvisare alcuna responsabilità penale dei soggetti intranei a S.C.R. Piemonte che, in buona fede, ricevano le dichiarazioni mendaci (potendo sorgere, al più, una responsabilità ad esclusivo carico del privato anche per l'ulteriore delitto di cui all'art. 479 c.p. come di seguito illustrato).

Sempre in capo al privato può ipotizzarsi il caso di falsificazione del DURC (da parte di azienda che non si trovi in regola con i versamenti a INAIL, INPS o Cassa Edile): in tale evenienza è ipotizzabile a carico del privato (e, nell'esempio fatto, esclusivamente nei suoi riguardi) il reato di cui agli articoli 482 e 477 del codice penale, (ovvero il delitto di

---

<sup>20</sup> In materia di appalti pubblici la casistica giurisprudenziale relativa all'art. 483 c.p. è davvero rilevante. Si veda, ad esempio, per ulteriori applicazioni della norma in questione Cass. Pen. sez. V 15 aprile 2003, n. 22880 (in relazione alla falsa dichiarazione relativa alla regolarità dei pagamenti dei contributi verso la cassa edile allegata all'offerta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico).

**falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative** apparendo pacifica la natura di certificazione amministrativa spettante al DURC<sup>21</sup>).

Viene poi in considerazione il **falso ideologico in atto pubblico** cd. “per induzione”, cioè il falso ideologico realizzato dal pubblico ufficiale in atto pubblico a ciò indotto in conseguenza di errore incolpevole generato da artificiosa prospettazione proveniente dal privato. Un esempio, tratto dalla casistica giurisprudenziale, per comprendere meglio l’istituto: Tizio e Caio vengono tratti a giudizio con riferimento al reato di cui all’art. 483 cod. pen. (in relazione all’art. 26 della legge n. 15/1968), perché, in concorso tra loro, nelle qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, della S.p.A. Alfa e della s.r.l. Beta, società facenti parte del consorzio Gamma - avendo inviato all’Amministrazione provinciale di Foggia, nella richiesta di partecipazione alla procedura di licitazione privata per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto polivalente di Manfredonia, due distinte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nelle quali falsamente affermavano che le società anzidette erano iscritte all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24.11.1999 (mentre, in realtà, detta iscrizione era stata conseguita dalla s.p.a. Alfa il 30.11.1999 e dalla s.r.l. Beta il 14.12.1999) - attestavano falsamente fatti dei quali le rispettive dichiarazioni sostitutive erano destinate a provare la verità. Tizio e Caio venivano, peraltro, incriminati anche per la violazione dell’art. 479 cod. pen., perché, in concorso tra loro e con la condotta in precedenza descritta, inducevano in errore, sull’effettiva esistenza di un requisito indispensabile di partecipazione alla licitazione privata, il dirigente dei servizi tecnici ed i componenti della Giunta provinciale, i quali, sulla base delle dette false dichiarazioni, attestavano falsamente negli atti pubblici rispettivamente adottati (verbali del 2.12.1999 e del 9.2.2000 e proposta di aggiudicazione dell’appalto del 26.1.2000) che le due imprese anzidette erano iscritte all’Albo nazionale costruttori in data anteriore al 24.11.1999.

Ora, *nulla quaestio*, come si è già detto *supra*, circa il fatto che la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di contenuto ideologicamente falso integri il reato previsto dall’art. 483 cod. pen. Ciò che occorre evidenziare, invece, è che la condotta citata ha *“dato luogo, nella specie, ad un ulteriore reato continuato di falso ideologico, questa volta per induzione in errore dei pubblici ufficiali, posto che nei tre*

---

<sup>21</sup> In questo senso si veda, ad esempio, Tribunale Firenze 13 gennaio – 4 febbraio 2009 (inedita): i DURC *“falsificati sono copia di documenti provenienti da un Ente Pubblico, che è l’unico che può certificare la regolarità contributiva della ditta. Il fatto che la falsificazione sia stata effettuata da un privato e non da un P.U. non esime l’imputato da responsabilità penale per effetto dell’applicazione dell’articolo 482 c.p.”*. Nello stesso senso si veda anche Tribunale Torino 2 aprile 2011 (anch’essa inedita).

*diversi atti specificati nel capo di imputazione, e precisamente nella parte dei provvedimenti destinata a far constare pubblicamente l'esistenza dei requisiti di legge, essi hanno dato atto del requisito della anteriorità della iscrizione delle imprese all'Albo". Ed, infatti, "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera.*

*Va riconfermato, al riguardo, che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire le attestazioni anche soltanto implicite contenute nell'atto e quei fatti, giuridicamente rilevanti, connessi indiscutibilmente, quali presupposti, con la parte dispositiva dell'atto medesimo ... omissis ..., sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale sia che concernano altri "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" (art. 479, ultima parte, cod. pen.)" (così Cass. Pen. Sezioni Unite 28 giugno - 24 settembre 2007, n. 35488).*

E' evidente come nel caso di falso in atto pubblico per induzione (del quale è chiamato a rispondere sul piano penale il solo privato e non anche il Pubblico ufficiale indotto in errore incolpevole in conseguenza dell'inganno proveniente dal primo) non sia ravvisabile, ai fini del presente Piano, una condotta di **maladministration** di un qualche rilievo riferibile al Pubblico ufficiale. Diverso è, invece, il caso in cui il Pubblico ufficiale, perfettamente a giorno della artificiosa dichiarazione del privato, prosegua nell'iter amministrativo che si concluda con l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'autore materiale del mendacio: in questa evenienza, infatti, il concorso del pubblico ufficiale nel reato di falso è, infatti, pacifico.

La natura di "atto pubblico", ai sensi degli articoli 476 e 479 c.p., è stata inoltre riconosciuta dalla Corte di cassazione al certificato di collaudo relativo alla esecuzione dei lavori appaltati dalla PA (Cass. Pen. 22 novembre 1979) ed ai SAL, libretti delle misurazioni e registri di contabilità di cantiere relativi ai lavori appaltati dalla PA. Così, *"anche la falsa attestazione contenuta in uno stato di avanzamento di lavori integra il delitto di falsità ideologica (qualora detti lavori siano stati appaltati da un ente pubblico) poiché, da un lato, il predetto documento indica il computo metrico dei lavori eseguiti, da un dato momento, dall'appaltatore ed è pertanto idoneo a costituire prova dei fatti sulla base dei quali gli organi competenti emettono i relativi mandati di pagamento, dall'altro è indubbia la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori di un'opera pubblica,*

*soggetto che, sottoscrivendo lo stato di avanzamento dei lavori, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica comunque il compimento di un'attività di realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo” (G. LATTANZI - E. LUPO, Codice penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2010, Vol. X, p. 389).*

Ai fini del presente Piano vengono ancora in considerazione le ipotesi delittuose relative all'**omessa denuncia di un reato perseguibile d'ufficio** disciplinate dagli articoli 361 e 362 del codice penale.

#### **Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**

*“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 e euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.*

*Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.*

#### **Art. 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio**

*“L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino ad euro 103.*

*Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio - riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”.*

Si tratta di due ipotesi delittuose sanzionate con la sola pena pecuniaria (salvo il caso disciplinato dal secondo comma dell'art. 361 c.p.) mediante le quali il legislatore ha inteso tutelare il regolare funzionamento della giustizia (penale) ed, in particolare, l'acquisizione della *notitia criminis* da parte della Procura della Repubblica.

Con riferimento a S.C.R. Piemonte S.p.A. sembra doversi riconoscere la qualifica di Pubblico ufficiale, ad esempio, in capo ai dipendenti della stessa chiamati a comporre la commissione giudicatrice di una gara (in linea con quanto affermato dalla Corte di

cassazione<sup>22</sup>, ad esempio, con riferimento ai componenti le commissioni di gara d'appalto per forniture a favore della ASL, siccome dotati di poteri certificativi nonché abilitati ad esprimere apprezzamenti tecnici e manifestare la volontà dell'amministrazione).

Inoltre la qualifica di società "in house" come attribuita dai deliberati della Giunta della Regione Piemonte, comporta conseguenze di rilievo in ordine all'inquadramento dei soggetti ad essa intranei: *"È costante insegnamento" della Corte di cassazione "quello secondo il quale i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257384).*

Come hanno chiarito le Sezioni Unite civili in tema di società in house con sentenza del 25.11.2013 n. 26283, che *"pur trattandosi all'origine di una figura di stampo eminentemente giurisprudenziale, la società in house non ha tardato ad acquisire cittadinanza anche nella legislazione nazionale. Se ne trova menzione in molteplici sparse disposizioni normative, talvolta con mero richiamo alle caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza Europea, altre volte con più specifica indicazione dei requisiti occorrenti perché tale figura ricorra. Particolare risalto assume, in questo contesto, il disposto dell'art. 113, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti a locali (D.Lgs. n. 267 del 2000), come riformulato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, (convertito con modificazioni dalla L 24 novembre 2003, n. 326), che, in presenza di determinate condizioni, consente espressamente l'affidamento di servizi pubblici, anziché ad imprese terze da individuare mediante procedure di evidenza pubblica, a società di capitali costituite per quello scopo e partecipate totalitariamente da soci pubblici, purché esse realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che le controllano e purché questi ultimi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. È dunque possibile considerare ormai ben delineati nell'ordinamento i connotati qualificanti della società in house, costituita per*

---

<sup>22</sup> Così Cass. Pen. sez. VI 28 novembre 1995.

*finalità di gestione di pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici". Cosicché le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico" (così Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 20 novembre 2014, n. 48036).*

Peraltro, come già evidenziato in premessa, con la recente ordinanza del 5 dicembre 2016 n. 24737, la Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, si è espressa in merito al ruolo di "società in house providing" attribuito alla Società nei deliberati della Giunta regionale, osservando che "..... Non è certamente possibile collocare la SCR Piemonte fra le società in house (.....): è sufficiente osservare che non si tratta di società che è stata costituita per l'esercizio di servizi pubblici, dato che l'attività che per la legge regionale e per statuto detta società esercita non ha quell'oggetto....."

Ciò premesso, è possibile ipotizzare un astratto rilievo alle due fattispecie di reato in parola (a seconda che, nel caso concreto, il soggetto agente sia qualificabile quale Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio) ogni qual volta personale di S.C.R. Piemonte venga a conoscenza, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di fatti di reato procedibili d'ufficio.

In questo senso può, ad esempio, farsi il caso (astratto) dell'offerta bonaria formulata da S.C.R. Piemonte a fine di indennizzo conseguente ad esproprio formulata al proprietario di un fondo, accettata da questi e liquidata dalla Società sulla base di una documentazione attestante la proprietà del fondo poi rivelatasi mendace (in quanto, ad esempio, non aggiornata e tale da non tenere in conto recenti trasferimenti di proprietà). In simili evenienze, al riconoscimento in capo all'intraneo di S.C.R. Piemonte di una



qualifica “pubblica”, consegue l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria del reato di truffa ai danni dello Stato (procedibile d’ufficio).

Infine assumono specifico rilievo ai fini del Piano anticorruzione due fattispecie di reato contenute nel D Lgs. n. 39 del 2010.

Si tratta del reato di “**Corruzione dei revisori**” e di quello di “**Compensi illegali**” di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 30 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Art. 28 - Corruzione dei revisori**

*“I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilità.*

*Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilità.*

*Si procede d'ufficio”.*

#### **Art. 30 - Compensi illegali**

*“Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.*

*La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto”.*

Si tratta di fattispecie di reato astrattamente rilevanti atteso che S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta a revisione legale dei conti. La corresponsione o la promessa di utilità corruttiva, al pari della corresponsione di compensi non dovuti costituiscono poi condotte certamente “corruttive” nell’accezione rilevante ai fini della Legge n. 190/2012 (astrattamente riferibili agli apicali/intranei di S.C.R. Piemonte).

### **1.3 I DESTINATARI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Destinatari del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono:

- il personale di S.C.R. Piemonte S.p.A. (per tale intendendosi anche eventuali lavoratori operanti in Società in regime di distacco, collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali);
- i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- i componenti effettivi (nonché i membri supplenti) del Collegio Sindacale della Società;
- il personale della società incaricata della Revisione dei conti;
- i consulenti della Società;
- i soggetti legati alla Società da contratti di fornitura e/o servizi.

I soggetti terzi (consulenti, fornitori, partner commerciali) risultano destinatari del presente Piano nei limiti di quanto espressamente formalizzato in specifiche clausole contrattuali.

## 1.4 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

S.C.R. Piemonte S.p.A. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

Tutti i dipendenti delle strutture interessate dall'attività svolta dalla Società, gli Organi e gli Organismi dell'Ente sono responsabili in relazione all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed al monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal Piano medesimo, con riferimento ai compiti loro rispettivamente demandati.

In particolare, gli attori coinvolti nei processi per la prevenzione del rischio "corruzione" (*latu sensu* inteso) sono:

- a) il **Consiglio di Amministrazione**, il quale **i.** nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; **ii.** adotta il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato da quest'ultimo nonché i relativi aggiornamenti; **iii.** segnala al RPCT ogni violazione del Piano, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), del Codice Etico di comportamento e del Modello organizzativo, di cui venga a conoscenza; **iv.** adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale (anche indirettamente) volti alla prevenzione della corruzione; **vi.** osserva scrupolosamente il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Codice Etico di comportamento, il Modello organizzativo e le procedure e/o i protocolli prevenzionali ad essi allegati (pubblicati sul sito *web* della Società integralmente o per estratto);
- b) il **Collegio Sindacale**, il quale **i.** segnala al RPCT ogni violazione del Piano, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), del Codice Etico di comportamento o del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza; **ii.** formula proposte di integrazione; **iii.** osserva scrupolosamente il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Codice Etico di comportamento, il Modello Organizzativo e le procedure e/o i protocolli prevenzionali ad essi allegati (pubblicati sul sito *web* della Società integralmente o per estratto);

- c) l'**Organismo di Vigilanza**, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale i collabora con il RPCT ai fini dell'elaborazione, del monitoraggio e dell'implementazione del funzionamento, dell'efficacia ed osservanza del Piano allo scopo di prevenire le fattispecie di reato;
- d) il **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**, è il soggetto incaricato di svolgere l'attività di prevenzione e vigilanza su eventuali fenomeni di corruzione oltrechè le funzioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (§ 4.4 Ruoli e responsabilità in materia di trasparenza). Il Consiglio di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A., nella seduta del 23 luglio 2015, ha designato il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona del dirigente preposto, ad oggi, alla Direzione Risk & Compliance, Organizzazione ed alla Funzione Affari legali e societari cui è stato contestualmente affidato il ruolo di Responsabile per la trasparenza e di componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza (a composizione collegiale).

Il RPCT resta in carica per un periodo non superiore ad anni tre. È fatta salva la possibilità di rinnovo formale. In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'organo di indirizzo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o qualora vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'organo di indirizzo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Il RPCT, coadiuvato da un team di lavoro costituito da referenti appartenenti ad altri uffici della Società (da identificarsi, con apposito provvedimento organizzativo, in una struttura di supporto volta ad assicurare il presidio del rischio corruzione e il costante adeguamento e adempimento degli obblighi di trasparenza consentendo al RPCT di svolgere efficacemente e compiutamente il proprio ruolo, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016), e coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza per tutte le attività di comune interesse, svolge, a titolo

esemplificativo, le seguenti attività: **i.** elabora la proposta di Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i relativi aggiornamenti la cui approvazione e adozione è rimessa all'organo amministrativo, **ii.** provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque le situazioni di illegalità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni o mancanze o qualora intervengano variazioni organizzative o di attività di S.C.R. Piemonte o siano emanati provvedimenti normativi che richiedano una revisione del Piano; **iii.** intrattiene con l'Organismo di Vigilanza della Società flussi informativi ad evento (cd. segnalazioni) e periodici; **v.** individua, tenuto anche conto delle proposte in tal senso formulate dai dirigenti, il personale della Società da inserire nei corsi del programma di formazione "anticorruzione"; **vi.** vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; **vii.** entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito *web* della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo amministrativo in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (cfr. art. 1, co. 14, L. n. 190/2012: nei casi in cui l'organo amministrativo lo richieda o qualora il RPCT lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività).

Per lo svolgimento delle funzioni, il RPCT si avvale oltrechè del summenzionato team di lavoro, della collaborazione delle strutture interne competenti per settore, dei relativi dirigenti e dipendenti, anche in una logica di integrazione delle attività, al fine del miglioramento della funzionalità della Società.

Il RPCT, quale membro dell'Organismo di Vigilanza, potrà avvalersi dell'attività svolta nell'adempimento di tale incarico.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il RPCT potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dirigenti/dipendenti su comportamenti che si discostano dalle procedure normalmente seguite;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- eseguire accessi programmati o a sorpresa, agli Uffici della società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili ritenuti a rischio di commissione di reato;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio maggiormente a rischio;
- coordinarsi con il management della società per effettuare specifiche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di SCR Piemonte (anche attraverso apposite riunioni) per l'istituzione interna di attività di monitoraggio in relazione alle procedure.

Il RPCT potrà svolgere ogni attività e richiedere tutte le informazioni che si renderanno necessarie per attendere ai propri adempimenti, con l'accesso diretto a tutta la documentazione sia in formato cartaceo che informatico della Società.

- e) i **dirigenti della Società**, i quali dipendenti della Società, sia pure in posizione apicale, sono tenuti, anzitutto, **i.** all'osservanza delle regole dettate per tutto il personale dipendente *infra* enunciate; **ii.** a far osservare ai dipendenti ed eventuali collaboratori che operano nelle proprie strutture le misure contenute nel Piano; **iii.** garantire le attività informative nei confronti del RPCT, secondo quanto previsto nell'apposita procedura; **iv.** segnalare al RPCT i dipendenti da inserire nei corsi del programma di formazione "anticorruzione"; **v.** garantire il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi del personale; **vi.** collaborare con il RPCT alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni; **vii.** mettere a disposizione del RPCT la documentazione richiesta fornendo qualunque informazione ritenuta necessaria per un corretto monitoraggio partecipando altresì al processo di individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo; **viii.** svolgere attività divulgativa e

informativa a beneficio del personale assegnato; **ix.** assolvere agli obblighi in materia di trasparenza (§ 4.4 Ruoli e responsabilità in materia di trasparenza).

- **tutti i dipendenti della Società** i quali sono tenuti, anzitutto, **i.** a conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Codice Etico di comportamento, il Modello organizzativo e le procedure e/o i protocolli prevenzionali ad essi allegati (pubblicati sul sito *web* della Società integralmente o per estratto) e ad osservarli; **ii.** redigere specifica dichiarazione volta a rendere note possibili situazioni di conflitto di interesse; nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse concretamente sorga essa dovrà immediatamente essere comunicata per iscritto al RPCT nonché al dirigente gerarchicamente superiore; qualora il conflitto riguardi quest'ultimo la segnalazione è dovuta con riporto al livello gerarchico superiore; **iii.** garantire piena collaborazione al RPCT nell'ambito delle attività svolte da questi in ottica anticorruzione e trasparenza; **iv.** segnalare al proprio superiore gerarchico, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed all'Organismo di Vigilanza le fattispecie di illecito (anche potenziali o tentate) di cui siano a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o in occasione del medesimo e che possano riguardare la Società (fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'A.G.); **v.** segnalare al superiore gerarchico e al RPCT ogni anomalia riscontrata (ovvero di cui vengano a conoscenza) riferibile alla Società concretante fatto di *maladministration*<sup>23</sup> anche se non costituente illecito penale. In ossequio a quanto previsto dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 la violazione, da parte dei dipendenti, delle misure previste dal presente Piano nonché dai suoi allegati (fatte salve le ulteriori, eventuali, responsabilità civili e penali) costituisce illecito disciplinare (si veda *infra sub* capitolo 2).

---

<sup>23</sup> Per tale dovendosi intendere, come già illustrato, l'"*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa di un condizionamento improprio da parte di interessi particolari*" (così ANAC nella più volte citata determinazione n. 12/2015 nella quale ulteriormente annota: "*occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*").

## 2. SISTEMA DISCIPLINARE

L'adozione di un apparato disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta enunciate nel presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nelle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), nel Codice Etico di comportamento, nel Modello organizzativo, in coerenza con il sistema disciplinare previsto in quest'ultimo, assume rilievo cruciale per assicurare effettività al sistema preventivo "anticorruzione" costituendo un pilastro fondante del medesimo.

In particolare, le sanzioni disciplinari poste a presidio dell'osservanza dei precetti enunciati nel Piano debbono trovare applicazione al verificarsi di qualsiasi violazione significativa del medesimo, delle procedure e/o dei protocolli prevenzionali ad esso allegati (o dal medesimo richiamati) e del Codice Etico di comportamento anche a prescindere dalla riconducibilità della condotta disciplinarmente rilevante ad uno specifico reato. Del resto, l'azione disciplinare relativa alle infrazioni rilevanti ai presenti fini deve essere attivata, sempreché ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalla celebrazione di un procedimento penale per i medesimi fatti. Detto altrimenti: qualora il fatto disciplinarmente rilevante integri anche un'ipotesi di reato l'apertura del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione all'esito del medesimo prescindono dall'apertura di un procedimento penale per il medesimo fatto. L'azione disciplinare dovrà, altresì, essere attivata nel caso di infrazione del Modello organizzativo della Società (e delle procedure e/o protocolli prevenzionali ad esso allegati) in tutte le ipotesi in cui la condotta risulti priva di rilievo disciplinare ai fini 231/01 [non integrando compiutamente un reato presupposto per carenza, ad esempio, della qualifica soggettiva propria in capo al soggetto agente ovvero non essendo finalizzata ad un interesse o vantaggio per la Società (risultando altrimenti sanzionabile secondo le regole contenute nel sistema disciplinare del Modello organizzativo) o essendo scriminata dall'adozione di un efficace modello di organizzazione], pur concretando un fatto di *maladministration* anche penalmente irrilevante (secondo la definizione offerta da ANAC) ma sanzionabile in ottica "anticorruzione".

Il sistema disciplinare adottato da S.C.R. Piemonte S.p.A. quale strumento a presidio dell'osservanza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Codice Etico di comportamento, del Modello organizzativo, si ispira a principi di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante e conosce l'iter di seguito illustrato.



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, acquisita la notizia dell'intervenuta violazione del Piano, di una procedura e/o protocollo prevenzionale al medesimo allegato, del Codice Etico di comportamento o del Modello organizzativo nel caso di rilievo della violazione esclusivamente ai fini "anticorruzione", svolge una prima attività di valutazione esclusivamente focalizzata sul contenuto della segnalazione ricevuta. Tale attività può condurre all'eventuale "cestinazione" della denuncia/notizia di commissione di illecito disciplinare in ipotesi di manifesta irrilevanza della stessa (es. segnalazione che, a dispetto della formale intitolazione/rubricazione, riguarda questioni assolutamente non pertinenti ovvero concerne aspetti della vita privata di un destinatario del sistema anticorruzione in nessun modo significative ai fini disciplinari) ovvero assolutamente generica e del tutto non riscontrata (e riscontrabile). Tale istruttoria, condotta esclusivamente con riferimento al contenuto della notizia/denuncia, non costituisce sotto profilo alcuno "procedimento disciplinar" ai sensi del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il RPCT ritenga di "cestinare" la notizia/denuncia per manifesta non attinenza/genericità della medesima procede all'archiviazione della medesima nonché dell'annotazione motivata posta a sostegno della cestinazione trasmettendo copia di entrambe, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi possibile rilievo disciplinare della notizia/segnalazione ai fini del Modello organizzativo, trasmette senza ritardo la documentazione all'Organismo di Vigilanza.

In ipotesi di possibile rilievo disciplinare della condotta ai soli fini "anticorruzione" (poiché concretante, ad esempio, illecito penale di esclusivo interesse "anticorruzione" ovvero integrante illecito penale presupposto censito ai fini 231/01 ma privo delle connotazioni dell'interesse o vantaggio per la società ovvero, ancora, fatto di *maladministration*) il RPCT comunica senza indugio la segnalazione/notizia (completa della documentazione ad essa eventualmente allegata):

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo procuratore o delegato ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ovvero l'attivazione dei rimedi di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del Piano;
- al Consiglio di Amministrazione per quanto eventualmente di competenza;
- alla Procura della Repubblica per quanto eventualmente di competenza.

Le funzioni aziendali competenti all'attivazione del procedimento disciplinare non possono archiviare un procedimento disciplinare o irrogare una sanzione disciplinare per violazione del Codice Etico di comportamento, del Modello organizzativo (assunto sotto il solo profilo "anticorruzione"), del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle relative procedure senza aver previamente acquisito il parere (motivato) non vincolante del RPCT.

Il presente sistema disciplinare stabilisce le sanzioni (cd. principio della "tipicizzazione" delle sanzioni) a fronte degli illeciti disciplinari per ciascuno dei soggetti che a vario titolo e in forza di diversi regimi contrattuali collaborano con la Società.

## **2.1 Sanzioni per il personale dipendente della società**

Per quanto riguarda la contestazione e l'accertamento dell'infrazione disciplinare nonché l'applicazione della sanzione restano validi i poteri attribuiti, nei limiti delle deleghe e delle competenze, al management della Società.

Ciò premesso, quanto ai lavoratori subordinati, l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle procedure e/o protocolli prevenzionali ad esso collegati, del Codice Etico di comportamento e del Modello organizzativo costituisce, anzitutto, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., alla cui violazione consegue di diritto la contestazione dell'illecito disciplinare.

L'esercizio del potere disciplinare avverrà nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per i dipendenti del terziario applicato ai dipendenti di S.C.R. Piemonte S.p.A., stipulato il 1 luglio 2013 e rinnovato in data 30 marzo 2015.

Per il personale dipendente non dirigente la contrattazione collettiva prevede le seguenti sanzioni a fronte di inadempimenti di crescente gravità come previsto dall'art. 215 del C.C.N.L.:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto anche nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni effettivi di lavoro;

- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Società di agire nei confronti del dipendente per il risarcimento del danno generato dalla condotta disciplinarmente rilevante.

In ossequio ai principi ed ai criteri ispiratori previsti anche dallo Statuto dei Lavoratori, la tipologia e l'entità della sanzione (laddove sia previsto un minimo e un massimo edittale) saranno individuate tenendo conto: della gravità della violazione, della recidiva (eventualmente anche specifica) nella medesima, del grado della colpa, dell'intensità e volontarietà ed, infine, delle circostanze concrete che hanno caratterizzato la condotta disciplinarmente rilevante.

Quali criteri ulteriori per commisurare la sanzione all'illecito commesso, si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze:

- criteri oggettivi

1. livello di responsabilità e autonomia del trasgressore, mansioni esercitate dal dipendente nonché posizione funzionale dello stesso rispetto ai fatti costituenti la violazione;
2. eventuale commissione del fatto con la cooperazione colposa o il concorso deliberato di altri dipendenti;
3. eventuali precedenti specifici nell'arco del biennio;
4. la rilevanza, ai fini dell'osservanza del Piano, degli obblighi violati;
5. l'entità del pericolo o del danno, anche reputazionale, derivante alla Società, dalla commissione dell'illecito in contestazione;
6. l'abnormità rispetto alla procedura normativamente prevista dell'atto di *maladministration*.

- criteri soggettivi

L'elemento soggettivo consistente nella colpa cosciente (negligenza operativa confidando che non si verifichi l'evento anti-giuridico) ovvero nella volontarietà, intenzionale o eventuale che ha animato la condotta del dipendente.

Dovendo correlare le sanzioni previste dal C.C.N.L. alle condotte violative degli obblighi discendenti dall'osservanza della Legge n. 190/2012, dal presente Piano e dalle procedure interne nel medesimo contenute, si individuano qui di seguito le sanzioni applicabili correlate alle violazioni del Piano medesimo:

- **biasimo verbale o scritto.** Il primo provvedimento si applica al dipendente in caso di inosservanza priva di ragionevole giustificazione delle procedure interne previste e/o richiamate dal Piano nelle aree di rischio meno sensibili, qualora le medesime condotte siano animate da mera negligenza operativa, correlandosi detto comportamento ad una condotta di minor gravità del lavoratore; il biasimo scritto si applica nel caso di recidiva nelle violazioni di cui alla proposizione precedente.

A titolo esemplificativo, tra tali comportamenti rientra la non corretta archiviazione della documentazione utile a ricostruire i flussi da inviare al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), la mancata partecipazione, senza addurre giustificazione, ad incontri formativi in aree non sensibili, la ritardata trasmissione al responsabile della funzione di appartenenza delle segnalazioni dovute secondo le procedure previste nel piano (in ipotesi di ritardo di lieve gravità per tale intendendosi il ritardo occasionato da carico di lavoro elevato e contenuto in un arco di tempo limitato tale da non generare un significativo *vulnus* alla procedura).

- **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione giornaliera. Si applica al dipendente in caso di grave inosservanza delle procedure interne previste dal Piano ovvero ancora adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Piano stesso in misura tale da poter essere tuttavia considerata non grave, correlandosi detta previsione a quella contenuta nell'art. 225 del CCLN che prevede che si applichi la sanzione della multa al dipendente che "esegua con negligenza il lavoro affidatogli".

Del pari la suddetta sanzione potrà essere adottata in caso di plurime violazioni nell'arco del biennio del Piano e delle procedure interne allo stesso che comportino la sanzione del rimprovero scritto di cui al capo 1).

A titolo meramente esemplificativo, tra tali comportamenti rientrano: la recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite nelle aree non sensibili (come per esempio la gestione degli adempimenti e controlli in materia ambientale o informatica, la mancata tempestiva verbalizzazione delle adunanze degli organi societari, la trascurata conservazione dei libri sociali, la mancata trasmissione tempestiva alla funzione competente delle fatture attive e passive), la reiterata trascuratezza nell'invio dei flussi informativi al responsabile per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza, la mancata annotazione del prelievo da parte di personale della Società (es. componenti commissione giudicatrice) della documentazione afferente una gara prima della pubblicazione dei risultati, la mancata partecipazione, senza addurre giustificazione, ad incontro formativo in area di rischio sensibile ai fini “anticorruzione”, l’omesso invio delle segnalazioni previste al RPCT nelle aree sensibili (procedure e/o protocolli preventivi in materia di assunzione del personale, in materia di gare, in materia di nomina del Responsabile del procedimento, di componente delle commissioni giudicatrici ecc., prescrizioni nei rapporti con dipendenti pubblici di altri enti compreso l’azionista Regione Piemonte, prescrizioni nei rapporti con pubblici ufficiali nel corso delle ispezioni, procedure previste in materia di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi), l’omessa segnalazione di comportamenti *contra legem* o non ortodossi da parte del superiore gerarchicamente sovraordinato o da parte del dipendente subordinato nelle aree precitate al RPCT; lievi atti di *maladministration* propedeutici ad una scarsa trasparenza nell’*agere* amministrativo, come la mancata protocollazione immediata di un’offerta di gara pervenuta in azienda, il non tenere correttamente conservati gli atti di gara che devono essere mantenuti segreti, il riferire a soggetti estranei informazioni relative alle procedure di gara prima che le stesse siano divenute pubbliche e/o conoscibili per legge, i contatti informali con i concorrenti alle gare o con i soggetti destinatari di provvedimenti di esproprio, il non aggiornare tempestivamente (secondo le scadenze indicate nelle specifiche procedure) gli albi dei professionisti adottati dalla Società, il non rispondere tempestivamente alle domande dei fornitori o professionisti che chiedano di essere inseriti negli albi, il non lasciare traccia della motivazione posta a base di un mutamento di valutazione concernente i requisiti in sede di espletamento di una gara, ovvero, ad esempio, del *quantum* liquidabile a titolo di esproprio, etc.).

- **sospensione** dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni effettivi di lavoro. Si applica al dipendente che violi le procedure interne previste dal Piano o adotti nell’espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano ed arrechi danno effettivo all’Ente creando una situazione favorevole al compimento di atti corruttivi, ovvero per il dipendente che sia recidivo per più di tre volte nel medesimo anno solare nelle violazioni di cui ai punti precedenti, correlandosi detta violazione alla condotta del dipendente che

ex art. 225 del C.C.L.N. “commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa”.

A titolo meramente esemplificativo, tra tali comportamenti rientrano: l'omessa segnalazione di un potenziale conflitto di interessi proprio o di un proprio familiare in una procedura di gara, l'omessa segnalazione di un potenziale interesse o di una macroscopica violazione di legge nella procedura di assunzione di personale, l'infrazione volontaria delle procedure previste nelle aree sensibili a rischio 'corruzione' (procedura in materia di assunzione del personale, procedura in materia di gare, prescrizioni nei rapporti con dipendenti pubblici di altri enti, procedura nei rapporti con pubblici ufficiali nel corso delle ispezioni, procedure previste in materia di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi, procedure e/o protocolli preventivi in materia di nomina del Responsabile del procedimento o di componente delle commissioni giudicatrici, prescrizioni nei rapporti con dipendenti pubblici di altri enti compreso l'azionista Regione Piemonte, prescrizioni nei rapporti con pubblici ufficiali nel corso delle ispezioni, procedure previste in materia di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi), l'omessa reiterata segnalazione di comportamenti *contra legem* o non ortodossi da parte del superiore gerarchicamente sovraordinato o da parte del dipendente subordinato nelle aree precitate; atti di *maladministration* propedeutici ad una scarsa trasparenza nell'*agere* amministrativo, come la reiterata mancata protocollazione immediata di un'offerta di gara pervenuta in azienda, l'annotazione di un'ora di arrivo del plico con le offerte di gara diversa dal vero, i reiterati contatti informali con i concorrenti alle gare, il prelievo di documentazione di gara da parte di soggetti che nessun ruolo rivestono nella procedura di gara, l'omesso aggiornamento degli albi dei professionisti adottati dalla Società, la dolosa sottostima del valore di un appalto volta ad incidere sulla relativo iter (es. procedura ristretta), il simulare di voler garantire la par condicio nell'invito di potenziali fornitori stabilendo di fatto requisiti preclusivi o invitando fornitori che si sanno essere del tutto non interessati, il partecipare a dialoghi tecnici riferendo a potenziali concorrenti il contenuto del dialogo, l'intrattenere confronti tecnici con i potenziali concorrenti di una gara fuori dei casi strettamente necessari, il non tracciare l'accesso in S.C.R. Piemonte S.p.A. di concorrenti ad una gara, il non segnalare al RPCT di accordi collusivi in materia di gare di cui si ha evidenza, l'accettare regali (anche

di modico valore) da soggetti privati che hanno rapporti d'affari con la Società, etc.

- **licenziamento disciplinare senza preavviso.** Si applica al dipendente non dirigente che, nel violare le procedure previste dal Piano, adotti nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili a specifico rischio corruttivo un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano medesimo, diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito di corruzione o comunque chiaramente atto a favorirlo, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio tale da far venire radicalmente meno la fiducia dell'ente nei suoi confronti, dovendosi correlare tale condotta a quella prevista dall'art. 225 del CCLN che sanziona con il licenziamento il dipendente che commetta grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220 CCLN ("il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri") o che abusi della fiducia, violi il segreto di ufficio, sia recidivo oltre la terza volta in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.

A titolo meramente esemplificativo, tra tali comportamenti rientrano: l'accettare regali di non modico valore da parte di privati che hanno rapporti di affari con S.C.R. Piemonte S.p.A., il prendere parte ad una commissione giudicatrice o l'accettare la nomina di Responsabile del procedimento tacendo il conflitto di interessi, il rivelare a soggetti concorrenti ad una procedura di gara l'andamento delle valutazioni della commissione di gara, la dolosa e intenzionale violazione delle procedure e/o dei protocolli prevenzionali previsti nelle aree a rischio anticorruzione (in materia di assunzione del personale, in materia di gare, in materia di nomina del Responsabile del procedimento, di componente delle commissioni giudicatrici, prescrizioni nei rapporti con dipendenti pubblici di altri enti compreso l'azionista Regione Piemonte, prescrizioni nei rapporti con pubblici ufficiali nel corso delle ispezioni, procedure previste in materia di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi), l'attribuzione a colleghi di comportamenti non ortodossi nella prospettiva del Piano con intento calunnioso etc.

## **2.2 Sanzioni nei confronti del personale dirigente**

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste nel presente Piano di prevenzione della corruzione (o dal medesimo richiamate), nel Codice Etico di comportamento o nel Modello organizzativo o di adozione da parte degli stessi, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano stesso, si provvederà ad adottare il provvedimento ritenuto idoneo ed appropriato in considerazione del particolare vincolo fiduciario connaturato al rapporto di lavoro dirigenziale ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal C.C.N.L. di categoria adottato.

Ai fini dell'irrogazione e della graduazione della sanzione disciplinare si terrà conto dell'area di rischio ove ha operato il dirigente, della gravità della violazione, degli effetti della stessa e della sua eventuale reiterazione.

Il provvedimento adottato deve essere, in ogni caso, commisurato all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza sanzionatoria sulla base dei seguenti parametri e criteri oggettivi e soggettivi:

1. le mansioni esercitate dal dipendente dirigente nonché la posizione funzionale dello stesso rispetto ai fatti costituenti la violazione;
2. l'eventuale commissione del fatto con la cooperazione colposa o il concorso deliberato di altri dipendenti;
3. eventuali precedenti specifici;
4. la rilevanza, ai fini dell'osservanza del Piano, degli obblighi violati;
5. l'entità del pericolo o del danno, anche di mera immagine, derivante alla Società, dalla commissione dell'illecito in contestazione.
6. diverso grado di negligenza, impudenza o imperizia - colpa lieve o grave - ovvero di intenzionalità - dolo generico o specifico, intenzionale, diretto o eventuale, premeditato o di impeto - che ha animato la condotta del dirigente.

In considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e i dirigenti, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, si procederà con il licenziamento con preavviso in caso di omessa denuncia del conflitto di interesse o della situazione di incompatibilità, violazione grave delle prescrizioni contenute nel Piano o di recidiva nelle violazioni connotate da colpa grave.



Si procederà al licenziamento senza preavviso nel caso di commissione di uno dei reati contemplati nel *risk assessment* nelle aree di rischio o di reati propedeutici o connessi alla corruzione (turbata libertà degli incanti, abuso di ufficio, rifiuto di atti di ufficio, falsità materiale o ideologica in atti pubblici o in certificazioni o autorizzazioni amministrative, traffico di influenze illecite, peculato, rivelazione di segreti di ufficio), di accettazione di regali o utilità di significativo valore da parte di privati che intrattengano rapporti di affari con S.C.R. Piemonte S.p.A., di mancata denuncia di un proprio interesse personale o familiare nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, di collusione con potenziali concorrenti ad una gara di appalto.

Nel caso delle infrazioni meno gravi, la Società si riserva la facoltà di applicare la misura del rimprovero scritto in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Piano connotata da colpa, analogamente a quanto previsto per il personale dipendente e richiamato dall'art. 44 del C.C.L.N.

### **2.3 Sanzioni nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Le sanzioni irrogabili nei confronti degli amministratori che violino i precetti contenuti nel presente Piano, nelle procedure al medesimo allegata (o nello stesso richiamate), nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A. sono le medesime previste per il caso di violazione rilevante ai fini 231/01, da parte degli stessi, del Modello organizzativo della Società.

In caso di violazione dei precetti contenuti nel presente Piano, nelle procedure e/o nei protocolli prevenzionali al medesimo allegati (o nello stesso richiamati), nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A. da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, il RPCT informerà l'intero organo amministrativo e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

### **2.4 Sanzioni nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale**

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale che violino i precetti contenuti nel presente Piano, nelle procedure e/o nei protocolli prevenzionali al medesimo allegati (o nello stesso richiamati), nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A. sono le medesime previste per il caso di violazione rilevante ai fini 231/01, da parte dei medesimi soggetti, del Modello organizzativo della Società.

In caso di violazione dei precetti contenuti nel presente Piano, nelle procedure e/o nei protocolli al medesimo allegati (o nello stesso richiamati), nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A. da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti l'organo di controllo della Società, il RPCT informerà il Consiglio di Amministrazione e l'azionista unico (Regione Piemonte), i quali provvederanno ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

## **2.5 Sanzioni nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Le sanzioni irrogabili nei confronti del RPCT nel caso di omessa/negligente vigilanza sulla corretta applicazione ed osservanza del Piano ovvero in caso di violazione dello stesso, delle procedure e/o dei protocolli al medesimo allegati (o nello stesso richiamati), del Codice Etico di comportamento o del Modello organizzativo sono quelle previste dalla legge ivi compresa la revoca dell'incarico e fatte salve le richieste risarcitorie del caso.

## **2.6 Sanzioni nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza**

Le sanzioni irrogabili nei confronti di un componente l'OdV nel caso di violazione del Piano, delle procedure e/o dei protocolli al medesimo allegati (o nello stesso richiamati), del Codice Etico di comportamento o del Modello organizzativo sono quelle previste dalla legge. Di tali violazioni dovrà essere informato il Consiglio di amministrazione nonché l'RPCT e l'intero OdV per le attivazioni di rispettiva competenza.

## **2.7 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, consulenti e soggetti terzi**

Ogni violazione del Piano realizzata da soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, etc.) determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti di collaborazione e in qualsiasi altra convenzione scritta con fornitori della Società, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni (anche di sola immagine) alla Società.

Medesime clausole contrattuali verranno inserite nei contratti già in essere previa comunicazione ai soggetti esterni dell'intervenuta adozione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **3. MISURE OBBLIGATORIE EX LEGE N. 190/2012**

#### **3.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Codice di comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Sull'argomento il PNA dispone di tener conto delle linee guida dell'ANAC, di condividerne i contenuti con la partecipazione degli *stakeholders*, di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità.

L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Con DPR 62/2013 è stato emanato il "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.

L'ANAC con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento sulla base del Regolamento citato, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla Legge n. 190/2012, come gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

D'altronde nella tavola delle misure n. 4 allegata al PNA, riepilogativa degli adempimenti relativi ai codici di comportamento, non è previsto alcun obbligo di conformarsi da parte delle Società di diritto privato in controllo pubblico. E neppure, risultano applicabili in via diretta le disposizioni del DPR 62/2013.

La Società, peraltro, aveva adottato un proprio Codice Etico nell'ambito del sistema di compliance ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il predetto Codice e le prescrizioni di tipo comportamentale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in esso contenute sono state oggetto di aggiornamento e di valutazione di idoneità con esito positivo e sono state ritenute efficaci, opportunamente integrate, anche ai fini della prevenzione di comportamenti corruttivi definiti dalla Legge n.190/2012 e dal PNA.

La nuova versione del Codice Etico rinominato Codice etico di comportamento conforme, per quanto ragionevolmente compatibile ed applicabile alla Società, al Codice Generale di cui al summenzionato DPR 62/2013 ed alle Linee guida di ANAC in materia, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2016, contestualmente all'adozione del PPC.

### **3.2 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

S.C.R. Piemonte S.p.A. effettua una verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratori e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

La verifica dell'insussistenza di ipotesi di inconferibilità (nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dal Socio, le verifiche sull'inconferibilità devono essere svolte dal Socio medesimo) ed incompatibilità degli incarichi di amministratori, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 nonché secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia, viene effettuata dalla funzione aziendale preposta alla cura degli affari societari che provvede, all'atto del conferimento dell'incarico, a richiedere all'interessato la certificazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di che trattasi e ne verifica la completezza. La stessa funzione aziendale cura:

- l'archiviazione di detta dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;

- la relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, sulla sezione “Società trasparente” del sito istituzionale della Società, dandone informazione al RPCT;
- il rinnovo annuale da parte degli interessati;
- la segnalazione tempestiva al RPCT di eventuali situazioni di inconferibilità/incompatibilità sopravvenute nel corso dello svolgimento dell’incarico.

La verifica dell’insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 nonché secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia, viene effettuata dalla funzione aziendale preposta alla gestione delle risorse umane che provvede, all’atto del conferimento dell’incarico, a richiedere all’interessato la certificazione attestante l’insussistenza delle cause ostative di che trattasi e ne verifica la completezza.

La stessa funzione aziendale cura:

- l’archiviazione di detta dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- la relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, sulla sezione “Società trasparente” del sito istituzione della Società, dandone informazione al RPCT;
- il rinnovo annuale da parte degli interessati;
- la segnalazione tempestiva al RPCT di eventuali situazioni di inconferibilità/incompatibilità sopravvenute nel corso dello svolgimento dell’incarico.

Le risultanze delle verifiche sono comunicate al RPCT che effettua un’attività di vigilanza sulle modalità e sulla frequenza delle stesse, anche su segnalazione di soggetti interni o terzi.

Il RPCT verifica con cadenza annuale l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità prendendo atto di quanto contenuto nelle apposite dichiarazioni pubblicate sul sito della Società.

Qualora sussista o insorga una situazione di inconferibilità/incompatibilità è compito del RPCT effettuare la contestazione al soggetto interessato.

Nel 2017 è previsto il completamento da parte della funzione aziendale preposta alla gestione delle risorse umane delle attività di revisione del sistema documentale relativo alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale per ivi esplicitare le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali con l'inserimento negli atti di attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative di che trattasi, nell'ambito delle attività di declinazione in termini 231 e 190 delle afferenti procedure gestionali ed organizzative adottare o da adottarsi in materia dalla Società.

### **3.3 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La legge 190/2012 ha introdotto nell'ambito dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 il comma 16 - ter, il quale stabilisce: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*.

La violazione della norma comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni nonché l'obbligo di restituzione dei compensi riferiti agli stessi eventualmente percepiti ed accertati.

Al fine di dare attuazione a tale divieto, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha previsto:

- l'inserimento di apposita clausola nei contratti di assunzione dei dipendenti che vieti quanto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

- l'acquisizione, all'atto dell'assunzione, di specifica dichiarazione in merito all'insussistenza del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001,

con la revisione da parte della funzione aziendale preposta alla gestione delle risorse umane, da completarsi nel corso del 2017, del sistema documentale relativo alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale per ivi esplicitare il divieto di assumere ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. per conto dell'amministrazione di appartenenza, nell'ambito delle attività di declinazione in termini

231 e 190 delle procedure gestionali ed organizzative adottate o da adottarsi in materia dalla Società.

Nel corso del 2017 si provvederà altresì:

- all'inserimento di apposita clausola nei contratti di conferimento degli incarichi professionali che vieti quanto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

- all'acquisizione, all'atto del conferimento dell'incarico, di specifica dichiarazione in merito all'insussistenza del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001,

con la revisione o la predisposizione da parte della/e funzione/i aziendale/i competente/i del sistema documentale relativo agli affidamenti di incarichi professionali nell'ambito delle attività di declinazione in termini 231 e 190 delle afferenti procedure gestionali ed organizzative adottate o da adottarsi in materia dalla Società.

Il RPCT effettuerà un'attività di vigilanza richiedendo un report periodico sull'acquisizione delle suddette dichiarazioni alle strutture competenti.

### **3.4 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il RPCT, in collaborazione con i Dirigenti/Responsabili competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di gara e/o giudicatrici, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

In merito alla formazione di commissioni di gara e/o giudicatrici, S.C.R. Piemonte provvede ad acquisire apposite dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità/conflicto di interesse sottoscritte da tutti i componenti interni ed esterni, che riportano anche i divieti di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001; specifica dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 è sottoscritta dai segretari verbalizzanti.

Nel corso del 2017 saranno completate da parte della/e funzione/i aziendale/i competente/i le attività di revisione del sistema documentale relativo alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale oltrechè di nomina delle commissioni di gara e/o giudicatrici per ivi esplicitare l'insussistenza delle cause ostative di che trattasi, nell'ambito delle attività di declinazione in termini 231 e 190 delle afferenti procedure gestionali ed organizzative adottate o da adottarsi in materia dalla Società.

Il RPCT effettuerà un'attività di vigilanza richiedendo un report periodico sull'acquisizione delle suddette dichiarazioni alle strutture competenti.

### **3.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING POLICY)**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del citato D.Lgs. n. 165/2001.

La Società, sensibile alla necessità di tutelare i propri dipendenti, ha ritenuto utile adottare iniziative e strumenti volti ad incentivare le segnalazioni (cd. *whistleblowing*) e ad evitare che il dipendente (il c.d. *whistleblower*) ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A tal fine nel 2016 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato un apposito documento (whistleblowing policy) in cui è stato definito il processo per le segnalazioni degli illeciti ai sensi della Legge n. 190/2012, con indicazione dell'oggetto, dei contenuti, delle modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nonchè delle forme di tutela del dipendente. Il soggetto destinatario delle segnalazioni è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione nell'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, nella persona del Presidente del medesimo.

Il documento è pubblicato sul sito web societario nell'apposita sezione "Società Trasparente - Altri contenuti - Corruzione" unitamente al modulo da utilizzarsi per le segnalazioni di che trattasi.

Nell'ambito delle misure da adottare per rafforzare le garanzie a tutela del segnalante, in linea con quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 6/2015, nel corso del 2017 la Società intende pervenire ad un sistema di gestione informatizzato con lo sviluppo di un applicativo per la gestione delle segnalazioni, cd. "parte tecnologica" del sistema, in coerenza con la cd. "parte organizzativa".



### 3.6 TRASPARENZA

La strategia complessiva di contrasto all'illegalità delineata dal legislatore con la definizione di un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, trova completamento, in materia di trasparenza, nel Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Per un maggior dettaglio sulle attività inerenti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, si rimanda all'apposita sezione del presente Piano, dedicata alla disciplina della trasparenza.

### **3.7 FORMAZIONE**

La formazione continua e sistematica è gestita in Società attraverso una pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

Il Responsabile della funzione preposta alla gestione del personale, in base alle esigenze segnalate da tutti i Responsabili tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppa il piano/programma di formazione quantificandone il costo da inserire in budget, valutando la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili.

La scelta dei formatori è fatta o facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, o selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità aziendali, o valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso in house.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione.

Nel 2016 è stato strutturato ed identificato un corso dedicato alla formazione del RPCT ed all'unità di personale a supporto e sono state organizzate, nei mesi di novembre e dicembre, tre sessioni formative in aula per tutto il personale dipendente in merito ai contenuti del Codice etico di comportamento, del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano anticorruzione, nell'ambito di un'applicazione integrata "Sistema 231/01 - anticorruzione".

Gli interventi di formazione sono stati coordinati dal RPCT di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

Nel triennio 2017-2019 gli interventi di formazione proseguiranno sia per coloro che si occupano specificamente di tematiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza oltreché di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001, con la strutturazione e l'identificazione di corsi specialistici dedicati (RPCT e personale individuato per il supporto), sia per tutto il personale dipendente e dirigente della Società con l'obiettivo di rendere i soggetti consapevoli e di condividere gli strumenti di prevenzione della corruzione (politiche, programmi e misure) nonché la diffusione di valori etici e di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi di formazione saranno differenziati in rapporto ai diversi destinatari e potranno riguardare anche le attività connesse all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione.

Per l'anno 2017, ai fini dell'attuazione del presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con quanto disposto dal PNA, la formazione consisterà in:

- un corso specialistico di aggiornamento, condotto da docente qualificato, dedicato al RPCT ed al personale incaricato per il supporto al medesimo;
- un corso specialistico di formazione in aula per tutti i dirigenti ed i responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione finalizzato prioritariamente alla verifica del *risk assessment* ed alla rilevazione di eventuali esigenze di misure specifiche da implementare o da aggiornare;
- una formazione, anche tramite e-learning, dedicata a tutti i dipendenti per rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi.

Gli interventi formativi saranno coordinati dal RPCT di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

### **3.8 ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE**

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha previsto la rotazione del personale come misura di prevenzione della corruzione “costituita dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”. Viene, inoltre, precisato che “la rotazione deve essere attuata compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa, implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione e non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”.

Nel PNA 2016, in merito a tale misura si afferma che “va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte

organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali, a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando, così, l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la *trasparenza* interna delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, cd. *segregazione delle funzioni*.

Tenuto conto delle dimensioni della Società e delle specifiche competenze professionali dei dirigenti legate alla specificità delle attività svolte, S.C.R. Piemonte S.p.A. intende implementare l'applicazione delle seguenti misure alternative, già previste nel PPC 2016:

- a) distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") attribuendo a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie ed accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche sulle attività svolte;
- b) livelli autorizzativi distinti con chiara individuazione dei limiti dei singoli procuratori (ove nominati).

### **3.9 CONFLITTO DI INTERESSI**

"Conflitto d'interessi" e "Obbligo di astensione" sono temi trattati all'interno del Codice etico di comportamento che esplicita le norme comportamentali a cui ciascun dipendente deve attenersi qualora rilevi situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento degli incarichi assegnati e descrive la procedura con cui darne evidenza ai propri superiori gerarchici.

Compete ai Responsabili delle strutture aziendali garantire il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi del personale, segnalando al RPCT i provvedimenti adottati sui dipendenti per i quali ne è stata verificata la sussistenza.

### **3.10 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)**

L'art. 33 - ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62 -bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti di nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, con provvedimento del Presidente del Consiglio di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 8 maggio 2015, l'ing. Adriano LELI, responsabile della Direzione Acquisti e responsabile ad interim della Direzione Amministrativa è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) in sostituzione del precedente Direttore Amministrativo cui era stato attribuito tale incarico in data 19 dicembre 2013.

#### 4. TRASPARENZA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) in data 17 settembre 2013, S.C.R. Piemonte S.p.A., come primo adeguamento ed in attesa di una più chiara perimetrazione degli obblighi "anticorruzione" gravanti sulle società di capitali in controllo pubblico, ha ritenuto attivarsi sollecitamente apportando, già nel mese di gennaio 2014, alcune importanti integrazioni al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato nel 2012 ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, procedendo alla definizione ed adozione di "*Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*", quale primo strumento di contrasto in ottica "anticorruzione".

Nella sezione del Modello organizzativo dedicata alla "trasparenza" sono state declinate le misure adottate dalla Società al fine di garantire il puntuale adempimento delle disposizioni normative, per quanto applicabili, in tale ambito, anche con la nomina di un Referente per la trasparenza con la funzione di coordinare l'attività di raccolta dati, la pubblicazione degli stessi ed il loro aggiornamento nell'apposita sezione dedicata del portale istituzionale, non ritenendo peraltro, alla luce del complesso normativo in quel momento vigente, di dover procedere all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed alla nomina del Responsabile per la trasparenza.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di trasparenza quale espressione diretta delle azioni di prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190/2012, l'ambito soggettivo di applicazione delle previgenti disposizioni in materia di trasparenza è stato esteso anche alle società partecipate delle pubbliche amministrazioni ed alle loro controllate, limitatamente alle attività di pubblico interesse e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della richiamata Legge n. 190/2012.

Con il Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, il legislatore è intervenuto modificando ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013, prevedendo espressamente che la medesima disciplina relativa agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001), si applichi anche: "*limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a*

*favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.*

Al riguardo con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dettato specifiche «*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», formulando le opportune indicazioni ai fini dell’applicazione della summenzionata normativa.

Alla luce della descritta evoluzione normativa ed in linea con le indicazioni formulate da ANAC con la richiamata determinazione n. 8/2015, il Responsabile per la trasparenza designato con deliberazione del Consiglio di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 23 luglio 2015 cui sono state contestualmente conferite anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione, dopo aver condiviso con le prime linee aziendali un’attività di *risk assessment* utile non solo ai fini “anticorruzione” ma anche in ottica 231/01, ha avviato un’attività volta ad implementare i presidi in ambito anticorruzione tra i quali gli adempimenti in materia di trasparenza pervenendo all’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018 già concepito quale specifica sezione del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) adottato dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 2016, pur dotato ancora di una propria autonomia documentale e programmatoria.

In esito alle modifiche apportate all’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016, come precisato nel PNA 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831/2016, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità scompare, quale autonomo elemento di programmazione, per divenire, un elemento del Piano triennale della prevenzione della corruzione con la creazione di un’apposita sezione dedicata.

In questa sezione vengono dettagliate le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza e le misure di controllo e verifica attuate da S.C.R. Piemonte S.p.A. per concretizzare la disciplina sulla trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicazione e consolidando il perseguimento di obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità.

Le forme diffuse di controllo promosse dalla normativa in materia di trasparenza trovano innanzitutto attuazione:

- nell'implementazione ed aggiornamento della sezione "Società Trasparente" presente sul sito web istituzionale della Società;
- nel rispetto dei requisiti dei dati pubblicati previsti dalla normativa;
- nelle modalità individuate per garantire a chiunque l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013;
- nelle modalità individuate per garantire a chiunque l'accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 così come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016,

quali azioni funzionali che S.C.R. Piemonte S.p.A. intende consolidare nel triennio 2017-2019 per garantire le indicazioni e gli adempimenti specifici previsti dalla normativa medesima.



#### 4.1 SEZIONE “SOCIETA’ TRASPARENTE”

Nel mese di gennaio 2014 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha introdotto nel proprio sito web istituzionale la sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ora “Società Trasparente”, organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, nel rispetto dell’articolazione di cui all’allegato A del D. Lgs. n. 33/2013, alimentandola via via con la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione della Società e la sua attività istituzionale in linea con quanto richiesto dalla normativa e sulla base delle indicazioni di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013 e dei relativi allegati.

A tal proposito, per rispondere alle novità introdotte dal citato decreto e pervenire ad una progressiva sistematizzazione dei flussi di comunicazione interna volti a garantire il periodico aggiornamento della sezione, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha intrapreso un percorso di condivisione e sensibilizzazione interno degli organi apicali della Società, dei dirigenti e del personale volto, peraltro, ad aumentare la cultura dell’integrità, della trasparenza e della legalità, proseguita, senza soluzione di continuità, sino ad oggi.

Dal mese di ottobre 2015 è entrato in funzione il Portale della trasparenza “Clearò”, soluzione applicativa per l’Amministrazione Trasparente ora “Società Trasparente”, sviluppata e gestita dal CSI Piemonte, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

La sezione, consultabile all’indirizzo web <http://trasparenza.scr.piemonte.it/amministrazione-trasparente>, è linkabile dall’home page del sito istituzionale della Società ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

Le sottosezioni sono compilate nel rispetto dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti in controllo pubblico.

Laddove gli obblighi di pubblicazione non siano compatibili rispetto alle attività svolte ed alla struttura organizzativa di S.C.R. Piemonte S.p.A., essendo riferiti ad adempimenti di legge dettati specificamente per i soli enti pubblici, ne viene data evidenza nelle corrispondenti sotto-sezioni dell’alberatura pubblicata sul sito.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate da S.C.R. Piemonte S.p.A. intendono assicurare l’accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

A seguito dell'adeguamento, a cura del CSI Piemonte, della sezione "Società Trasparente" alla griglia contenuta nell'allegato alla recentissima delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, in corso d'anno si provvederà alla sistematizzazione dei dati, informazioni e documenti già pubblicati e/o all'eventuale implementazione ed adeguamento degli stessi, restando in attesa, peraltro, dell'emanazione delle specifiche linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 rivolte alle Società e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico (come da indicazioni contenute proprio nella delibera ANAC n. 1310).

#### **4.2 REQUISITI DEI DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE**

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare devono essere aggiornati, completi e pubblicati in formato aperto, come richiesto dal D.lgs. n. 33/2013 nonché dalle delibere ANAC in materia.

Ai sensi dell'art. 68, comma 3 del D.Lgs. n. 85/2005 per formato dei dati di tipo aperto deve intendersi un "formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi".

Nel definire le caratteristiche del "**formato aperto**" si fa riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida Nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, consultabili sul sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Nel seguito sono riportate le istruzioni operative che devono essere osservate per pubblicare le informazioni in formato aperto:

- **FORMATI PER DATI TABELLARI:** il formato che raggiunge il massimo livello di "apertura" è il **formato CSV** (comma separated value). Nel formato CSV il dato è operabile, il formato non è proprietario, è utilizzabile anche in ambiente Microsoft, con strumento excel.

Se il dato pubblicato non è in formato CSV, ma Excel (dato elaborabile, ma formato proprietario) sarà necessario salvarlo con estensione CSV.

- **FORMATI PER DOCUMENTI:** il formato che raggiunge il massimo livello di "apertura" è il **formato PDF/A**.

Il formato PDF/A costituisce lo standard per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Per verificare che un file PDF abbia l'attributo "PDF/A" si può aprire il documento con lo strumento Adobe Acrobat e verificare che in alto a sx ci sia la

dicitura *“il file è compatibile con lo standard PDF/A”*. Se il documento da pubblicare non risponde ai requisiti, è possibile modificarne le impostazioni con il software open source **PDF Creator**. PDF Creator consente la creazione di file PDF da documenti come i “DOC”, è fruibile direttamente dall’interfaccia di programmi di scrittura (es. word), si configura come una stampante virtuale che tra le molte opzioni possiede quella di attribuire il formato PDF/A al file.

#### **4.3 TRASPARENZA E PRIVACY**

L’art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013 individua le regole che armonizzano il diritto alla trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito elencate:

- le pubblicazioni di dati, informazioni o documenti contenenti dati personali devono essere espressamente previste da norme di legge o regolamenti;
- qualora si intendano pubblicare dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di trasparenza, e dunque in via facoltativa, è possibile farlo nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 e, in ogni caso, solo previa loro anonimizzazione, al fine di evitare l’identificazione dell’interessato;
- è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute o vita sessuale.

Con apposito provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito specifiche linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, di cui occorre tener conto ai fini della corretta attuazione degli obblighi di trasparenza di cui alla vigente normativa.

#### 4.4 RUOLI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA

##### II RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)

In coerenza con le indicazioni fornite dal legislatore, nel corso della seduta del 23 luglio 2015 il Consiglio di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A. ha designato il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella persona della dott.ssa Patrizia Gamberro, dirigente preposto, ad oggi, alla Direzione Risk & Compliance, Organizzazione ed alla Funzione Affari legali e societari cui è stato contestualmente affidato il ruolo di Responsabile per la trasparenza e di componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza (a composizione collegiale).

In particolare i compiti del RPCT, in materia di trasparenza, attengono:

- all'attività di controllo sulla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza, aggiornamento, formato aperto dei dati, effettuando verifiche anche a campione sui contenuti e sul rispetto delle tempistiche di pubblicazione, riportate nell'allegato "**Mappatura obblighi di pubblicazione**";
- alla segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione agli organi indicati nell' art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il RPCT dà inoltre riscontro:

- alle richieste di accesso civico ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
- alle eventuali segnalazioni in materia di trasparenza pervenute all'indirizzo e-mail [trasparenza@scr.piemonte.it](mailto:trasparenza@scr.piemonte.it)

Il RPCT cura l'attestazione annuale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

##### I DIRIGENTI

I Dirigenti preposti alle strutture indicate nell'allegato "**Mappatura obblighi di pubblicazione**", sono responsabili della pubblicazione dei dati e dei documenti sulla sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale, con i contenuti e nel rispetto delle tempistiche riportate nell'allegato medesimo.

I Dirigenti garantiscono, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare di cui hanno la responsabilità, nel

rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa e riportate nel summenzionato allegato.

Sotto il profilo operativo, ciascun Dirigente può individuare all'interno della propria struttura di competenza, uno o più redattori, cui compete il caricamento dei dati sulla piattaforma della Società Trasparente. I redattori sono dotati di credenziali individuali (login e password) che consentono l'accesso alla piattaforma e la pubblicazione dei dati richiesta dalla normativa.

In ogni caso i contenuti delle pubblicazioni devono essere preventivamente approvati dai Dirigenti.

E' facoltà di ciascun Dirigente nominare, sempre all'interno dell'ambito di competenza, un proprio referente cui attribuire il ruolo di facilitatore sulla materia, anche nelle interlocuzioni con il RPCT, segnalando il nominativo o la sua variazione all'indirizzo e-mail [trasparenza@scr.piemonte.it](mailto:trasparenza@scr.piemonte.it)

La responsabilità sulla pubblicazione dei dati e documenti non può essere oggetto di delega da parte dei Dirigenti, cui spetta la vigilanza sull'attività svolta dai referenti/redattori nominati.

Ciascun Dirigente, anche avvalendosi del referente sulla materia, entro 5 giorni dall'avvenuta pubblicazione/aggiornamento dei dati di sua competenza, è tenuto a darne notizia al RPCT, scrivendo all'indirizzo e-mail [trasparenza@scr.piemonte.it](mailto:trasparenza@scr.piemonte.it)

Nel caso di omessa o parziale pubblicazione dei dati richiesti, il RPCT ne richiede il tempestivo adempimento al Dirigente responsabile della struttura preposta alla pubblicazione.

Qualora il Dirigente non provveda comunque alla pubblicazione, il RPCT segnala l'inadempimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo procuratore o delegato ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a comunicare al RPCT l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e gli esiti dello stesso.

Nel caso di reiterate violazioni degli obblighi di pubblicazione, il RPCT trasmette formale comunicazione all'organo amministrativo e, nei casi più gravi, all'ANAC.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare al RPCT gli eventuali provvedimenti assunti e gli esiti degli stessi.

#### 4.5 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Nell'allegato "**Mappatura obblighi di pubblicazione**", predisposto sulla base della griglia di cui all'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, con riferimento agli obblighi di pubblicazione applicabili alla realtà societaria di S.C.R. Piemonte S.p.A., sono indicati i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione, i responsabili delle strutture coinvolte nel processo di pubblicazione e di aggiornamento delle sotto-sezioni di primo e secondo livello della sezione "Società Trasparente" nonché le tempistiche richieste dalla normativa.

Nella tabella sono inoltre segnalati gli obblighi di pubblicazione che risultano in fase di implementazione da parte della struttura e che saranno attuati nel corso del 2017.

Con specifico riferimento ai nuovi obblighi di trasparenza riferiti agli incarichi dirigenziali, introdotti dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016, il 20 dicembre 2016 ANAC ha emanato uno schema di "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013" in cui viene indicato il 31 marzo 2017 quale termine ultimo entro il quale dar corso ai nuovi adempimenti di legge.

Essendo le suddette Linee guida destinate alle PA e avendo l'Autorità nel medesimo documento anticipato la predisposizione di distinte linee di indirizzo rivolte alle società e agli enti privati in controllo pubblico, S.C.R. Piemonte S.p.A. resta in attesa dell'emanazione di queste ulteriori indicazioni.

L'organo amministrativo è competente per le eventuali modifiche che, in corso di validità, si rendessero necessarie in materia, fatti salvi gli aggiornamenti dell'allegato "Mappatura obblighi di pubblicazione" che saranno effettuati dal RPCT a seguito di indicazioni e precisazioni formulate da ANAC attraverso linee guida o circolari interpretative, così come l'aggiornamento delle strutture coinvolte nel processo di pubblicazione.

## **4.6 DIRITTO ALL'ACCESSO**

### **4.6.1 ACCESSO CIVICO SEMPLICE**

L'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 attribuisce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione delle informazioni in tutto o in parte mancanti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione.

Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Al fine di garantire l'efficacia di tale istituto, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha pubblicato nella sezione "Società Trasparente" - "Altri Contenuti - Accesso Civico" le modalità di esercizio dello stesso e i recapiti cui inviare le richieste.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, il RPCT provvede entro trenta giorni alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati ai sensi della normativa vigente, il RPCT provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/90, che verificata la sussistenza dell'obbligo, provvede nei termini e con le modalità sopra descritte.

Il titolare del potere sostitutivo cui rivolgere la richiesta in S.C.R. Piemonte S.p.A. è individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della Società, ciò in coerenza con i criteri indicati dalla summenzionata L. n. 241/90.

#### **4.6.2 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso generalizzato.

Tale tipologia di accesso, esperibile da chiunque, può essere esercitato relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013".

In coerenza con gli indirizzi di ANAC, nel corso del 2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a disciplinare in maniera organica le tre diverse tipologie di accesso (documentale ex L. 241/90, civico e generalizzato), individuando le modalità di esercizio e le funzioni responsabili della gestione delle relative richieste.

In particolare, riguardo all'accesso generalizzato si provvederà ad individuare le strutture competenti a decidere sulle richieste, a disciplinare la procedura per la valutazione delle richieste pervenute, istituendo altresì un apposito "registro degli accessi", da pubblicare nella sezione "Società Trasparente".



ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	entro il 31 gennaio di ogni anno	RPCT	5 anni
	Attestazione OIV o struttura analoga	Attestazione OIV o struttura analoga	Attestazione rilasciata da parte del RPCT in assenza di OIV o struttura con funzioni analoghe	Annuale sulla base delle indicazioni fornite da ANAC	RPCT	5 anni
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Rinvio alla home page del portale nella sezione "Chi siamo - governance" "in cui sono disponibili la legge istitutiva e lo Statuto. Nella sezione "Chi siamo - governance - Altri documenti" è altresì pubblicato il Piano annuale delle attività della Società. Nella sotto sezione sono disponibili il Modello di organizzazione, gestione e controllo, il PTPCT ed il Codice Etico di comportamento oltrechè i Regolamenti adottati dalla Società	Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti e dalla formalizzazione dei documenti	RPCT	5 anni
		Atti amministrativi generali				
		Documenti di programmazione strategico-gestionale				
Statuti e leggi regionali						
Codice disciplinare e codice di condotta						

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	<p>Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione: <b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico</p> <p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p> <p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p> <p>3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Prima pubblicazione: entro 3 mesi dalla nomina.</p> <p>Aggiornamento dei dati nel corso del mandato:</p> <p>- trimestrale per compensi e importi di viaggi e missioni;</p> <p>- annuale per la dichiarazione dei redditi e le eventuali variazioni della situazione patrimoniale del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione);</p> <p>- tempestivamente, a seguito di formalizzazione di eventuali variazioni, per i restanti dati</p>	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	Fino alla scadenza del mandato
		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	<p>Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico</p> <p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;</p> <p>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p> <p>3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Entro 3 mesi dalla cessazione dalla carica</p>	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	3 anni dalla scadenza del mandato

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Entro 30 giorni dalla formalizzazione del provvedimento	RPCT	5 anni
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Entro 30 giorni dalla disponibilità e/o dalla modifica dei dati	Responsabile Direzione Risk & Compliance e Organizzazione	5 anni
		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche			
		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici				
Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali				
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Prima pubblicazione: - entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Aggiornamento dei dati: - annuale per tutta la durata dell'incarico; - tempestivo a seguito della formalizzazione di eventuali variazioni	Responsabile Funzione Affari legali e Societari	3 anni dalla cessazione dell'incarico
			Per ciascun titolare di incarico:			
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo			
			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali			
			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato			
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)						
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Prima pubblicazione: - entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Aggiornamento dei dati: - annuale per tutta la durata dell'incarico			

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) <b>In attesa di indicazioni ANAC (vd. schema di Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013)</b>	Per ciascun titolare di incarico:			
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico						
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo						
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)						
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici						
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti						
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti						
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]						
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]						
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico				Prima pubblicazione: - entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico. Aggiornamenti nel corso dell'incarico: - annuale per tutta la durata dell'incarico	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico						

Prima pubblicazione:  
entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico.  
Aggiornamento dei dati nel corso dell'incarico:  
- trimestrale per compensi e importi di viaggi e missioni;  
- annuale per la dichiarazione dei redditi e le eventuali variazioni della situazione patrimoniale del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione);  
- tempestivamente, a seguito di formalizzazione di eventuali variazioni, per i restanti dati

Responsabile Funzione Gestione Personale

3 anni dalla scadenza dell'incarico

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Personale			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	<p>Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali.</p> <p>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)</p> <p><b>In attesa di indicazioni ANAC (vd. schema di Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013)</b></p>	<p>Per ciascun titolare di incarico:</p> <p>Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico</p> <p>Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p> <p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p> <p>3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Prima pubblicazione: entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico. Aggiornamento dei dati nel corso del mandato:</p> <p>- trimestrale per compensi e importi di viaggi e missioni;</p> <p>- annuale per la dichiarazione dei redditi e le eventuali variazioni della situazione patrimoniale del dichiarante, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione);</p> <p>- tempestivamente, a seguito di formalizzazione di eventuali variazioni, per i restanti dati</p>	Responsabile Funzione Gestione Personale	3 anni dalla scadenza dell'incarico

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Prima pubblicazione: - entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico. Aggiornamenti nel corso dell'incarico: - annuale per tutta la durata dell'incarico	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Responsabile Funzione Gestione Personale	3 anni dalla scadenza dell'incarico
			Curriculum vitae			
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica					
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici					
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti					
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti					
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)			
			3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Entro 30 giorni dalla formalizzazione del provvedimento	RPCT	5 anni
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali	Annuale		
		Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali			

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.	Annuale	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
		Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	Trimestrale		
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale		
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Entro 30 giorni dalla pubblicazione del CCNL		
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Entro 30 giorni dall'adozione/modifica del contratto		
		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale		
<b>Bandi di concorso</b>		Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Per le procedure di selezione del personale ed i relativi aggiornamenti si rimanda alla home page del portale nella sezione "Ricerca del personale"	Tempestivo	Responsabile Funzione Gestione Personale	5 anni
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio di SCR Piemonte S.p.A. e delle società partecipate	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni
			Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo			
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)	Pubblicazioni da effettuarsi a cura della società partecipata	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)			

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione				
Enti controllati			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni				
		Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni				
			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate							
		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento								
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni			
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )							
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )							
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari					5 anni		
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati					Annuale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni



ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale	Responsabile Funzione Affari Legali e Societari	5 anni
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)		Trimestrale	Responsabile Funzione Appalti Pubblici	5 anni
		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate		Trimestrale		
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)		Annuale	RPCT	5 anni
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti e dei servizi. Con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici, S.C.R. Piemonte S.p.A. realizza in veste di stazione appaltante gli interventi infrastrutturali e di edilizia sanitaria sulla base dei documenti di programmazione adottati dall'azionista. La realizzazione e lo stato di avanzamento degli stessi è descritto nel piano annuale delle attività pubblicato nella sezione "Chi siamo - governance - Altri documenti"	Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di programmazione	Responsabile Direzione Acquisti	5 anni	
	Per ciascuna procedura:					
		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016		

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016	Responsabile Funzione Appalti Pubblici	5 anni
			<b>Avvisi e bandi -</b> Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016		
			<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara			
			<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)			
			<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)			
			<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)			

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)			
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti			
		Contratti	Testo integrale di tutti i contratti/convenzioni di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro i in esecuzione del programma biennale ed i suoi aggiornamenti	Entro 30 giorni dalla stipulazione		
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo		
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione; Sintesi di bilancio al 30 giugno di ogni anno; Budget di esercizio inserito nel Piano annuale delle attività, pubblicato nella sezione "Chi siamo - governance - Altri documenti"	Entro 30 giorni dall'adozione del bilancio al 31 dicembre e della sintesi di bilancio al 30 giugno di ogni anno	Responsabile Funzione Programmazione, Controllo e Bilancio	5 anni
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale	Responsabile Funzione Programmazione, Controllo e Bilancio	5 anni
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Responsabile Funzione Programmazione, Controllo e Bilancio	5 anni
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale		
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale		

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale		
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo		

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti") .	Tempestivo	Responsabile Direzione Opere pubbliche	5 anni
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. <b>In fase di approfondimento</b>  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. <b>In fase di approfondimento</b>	Semestrale	Responsabile Funzione Infrastrutture e Responsabile Edilizia Sanitaria	5 anni
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	entro il 31 gennaio di ogni anno	RPCT	5 anni
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nominativo e riferimenti)	Tempestivo		
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Entro 30 giorni dall'adozione dei regolamenti		
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale		
		Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo		
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		
		Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo		

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale <b>In corso di definizione</b>	Tempestivo	RPCT	5 anni
		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale		

ALLEGATO: "MAPPATURA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuti della pubblicazione	Tempistiche di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Durata pubblicazione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Direzione Amministrativa	5 anni
		Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale		